# COLLEZIONE

*Di tutte, e singole Leggi emanate dopo la Promulgazione del Motu-Proprio*

DELLA SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE

# PAPA PIO SETTIMO

In data de' 6. Luglio 1816.

E DA EMANARSI IN APPRESSO

*SUL SISTEMA*

TANTO GIUDIZIARIO CHE AMMINISTRATIVO.

*PARTE SECONDA*




*IN PERUGIA* 1816

Presso Ferdinando Calindri, Vincenzo Santucci, e Giulio Garbinesi

*Stampatori Camerali*

# ORDINI E REGOLAMENTI

*Da osservarsi dagli Archivisti fino a nuove disposizioni, per l' esatta, e fedele Custodia delle pubbliche Scritture*

In esecuzione dei Suprèmi Comandi dell'Emo e Rmo Sig. Card. Segretario di Stato manifestati con suo Dispaccio del dì 16. Settembre corrente anno 1816. analoghi a quanto si prescrive nel Moto Proprio di NOSTRO SIGNORE del dì 6. dello scorso Mese di Luglio di detto Anno, viene Incaricato ed autorizzato da Monsig. Prefetto degl' Archivj l' attuale Custode di ogni Archivio a fare con la presenza, ed assistenza del Sig. Giusdicente locale dopo, che avrà ricevuto il presente Ordine, una esatta, e diligente ricerca presso li Notari esercenti di tutti gl' Istromenti, ed altri Atti dai medesimi stipolati a tutto il dì 31 Agosto 1816 tempo in cui è cessata alli medesimi l'obbligazione di esibirne le Copie in Archivio, dovendole dal primo Settembre corrente Anno in poi rilasciarle nel designato nuovo Officio di Registrazione, ed osservare, se tali Atti siano redatti in buona forma, stesi secondo le Leggi Notariali, ed esibite le copie in Archivio, ponendo il tutto riconoscere per maggiore facilitazione con il Libro dell' esibite alla mano. Compita, che avrà l' Archivista questa Commissione dovrà subito darne rapporto officiale alla Prefettura degl' Archivj indicando precisamente nel medesimo li Nomi di quei Notari, che sono stati esatti nel loro Officio, e quelli, che hanno mancato al loro dovere, e non hanno esibito le copie in detto Archivio, come ancora dovrà osservare, e rincontrare, se gli Eredi dei defonti Notari abbiano depositato in cotesto Archivio li rispettivi Istromenti, e se questi siano stesi, cartolati, e rubricellati, oppure tutt' ora rimanghino in minuta, e non stesi; il tutto sotto la di lui responsabilità nel caso di trasgressione a questo preciso ordine per cui sarà sottoposto alla pena di Scudi 25. da applicarsi ad arbitrio del detto Mosignor Prefetto.

Sarà poi obbligato l'Archivista, come era tenuto in passato, due volte l'anno, cioè nel Mese di Gennaro, e nel Mese di Luglio, dare avviso con Lettera di propria mano diretta a Monsignor Prefetto dello stato attuale dell' Archivio spiegando precisamente li seguenti articoli. Primo, se la stanza dell' Archivio sia in buon stato oppure patisca pericolo, o altra imperfezione. Secondo se quanti siano con i loro distinti nomi li Notari viventi, che attualmente si ritrovano in cotesto luogo, e di tale lettera dovrà l' Archivista farne la consegna nelle proprie mani del Maestro di Posta, o suo Ministro, acciò venghi assicurata, e possa sempre costare della trasmissione, sotto pena di scudi 25. da applicarsi come sopra.

Appena sarà seguita la morte di ciascun Notaro dimorante in ciascun luogo dovrà darne subito il Custode dell' Archivio la notizia a Monsig. Prefetto degl' Archivj, e contemporaneamente ricevere dagli Eredi del defonto Notajo, tutti gli Istromenti, ed altri Atti originali da essi stipolati, ed il tutto depositare, e custodire in cotesto pubblico Archivio, a tenore di quanto su di ciò si dispone nel citato Bando Generale del 1748. all' Art. 30., dovendo in tale circostanza il detto Archivista passare anche la notizia a Monsig. Prefetto, se gli Istromenti stipolati dal defonto Notajo siano, o no tutti stesi, cartolati, rubricellati, e ridotti a Protocollo, come pure nelle debite forme registrati a tenore del citato Moto-Proprio di Nostro Signore.

Una simile obbligazione in fine dovrà avere il Custode suddetto per quei Notarj, che cambiassero soggiorno, e partissero dal loro luogo, obbligando li medesimi prima della loro partenza coll' intelligenza del Giusdicente a consegnare, e depositare in Archivio tutti gli Istromenti, ed altri atti, che essi hanno stipolato per la popolazione, analogamente al già disposto nel citato Bando Generale del 1748. alli art. 14. e 15.

Dato in Roma dalla nostra Residenza questo dì 28 Settembre 1816.

*A. PICCARDI Prefetto degli Archivj*

# NOTIFICAZIONE

*CESARE GUERRIERI Prelato Domestico della Santità di Nostro Signore Papa PIO VII. e sua R. C. A. Tesoriere Generale.*

La Santità di Nostro Signore dopo di avere nel suo Moto proprio de' 6 Luglio passato considerabilmente alleggerito il peso della contribuzione fondiaria, o dativa reale, e liberate le Comunità da ogni responsabilità, della quale sono state fin quì tenute per gli Esattori della Dativa predetta, si è degnata ancora di approvare nella Udienza dei 18 Settembre un regolamento da noi umiliatole, in cui vengono prescritte le incombenze degli Amministratori Camerali, e stabilito un modo di percezione più conforme alle disposizioni del riferito Moto proprio, più acconcio a chiuder l'adito agli arbitrj, ed agli abusi degli Esattori, e diretto specialmente ad allontanare ogni aggravio dai Contribuenti.

Affinchè dunque essi conoscano le nuove disposizioni, che particolarmente li riguardano, e possano nel caso che non fossero osservate, presentare i loro ricorsi alle Autorità competenti, abbiamo creduto necessario di dare agli articoli del detto Regolamento, ne' quali sono contenute, una maggior pubblicità con questa nostra Notificazione, la quale dovrà essere pubblicata, ed affissa in ciascuna città, e terra dello Stato Pontificio.

*Seguono gli Articoli riportati nel seguente Regolamento dal num. 15. al num. 29. ed in fine gli Art. 11. 12. 13. 14. e 15. del Moto-proprio dei 2 Agosto 1804.*

*CESARE GUERRIERI Tesor. Gen.*

# REGOLAMENTO

## *Per gli Amministratori Camerali*

Essendo stato dall' Art. 216. del Moto-Proprio de' 6. Luglio passato esteso a tutte le Provincie dello Stato Ecclesiastico il sistema degli Amministratori Camerali per la esigenza della Tassa *diretta*, o sia *fondiaria*, e di ogni altro dazio, che si crederà opportuno di affidare alla loro Amministrazione, ed essendo state liberate nel seguente Art. 217. le Comunità da ogni responsabilità per gli Esattori, si è creduto necessario di stabilire un Regolamento, che al tempo stesso indicasse gli obblighi precisi degli Amministratori, presentasse un metodo uniforme, che tutti seguir dovessero nella loro gestione tanto riguardo alla esigenza della Dativa Reale, che riguardo alla esigenza delle altre rendite, e dei crediti dello Stato, e chiudesse l'adito ad ogni inconveniente, che potesse introdursi sia in aggravio de' contribuenti, e de' debitori sia a danno dell' erario. Ora avendo noi umiliato alla *Santità di Nostro Signore* tale Regolamento, la *Santità Sua* si è degnata di esaminarlo, e di approvarlo, e quindi coll' *Oracolo della sua viva voce* nella Udienza di questo stesso infrascritto giorno ci ha espressamente comandato di pubblicarlo. In esecuzione pertanto di questa Sovrana disposizione ordiniamo, e prescriviamo quanto segue.

1. In ciascuna Delegazione vi sarà un' Amministratore Camerale. Esso sarà incaricato della esigenza della Contribuzione Fondiaria, o Dativa Reale sopra i Fondi tanto Rustici, che Urbani. Avrà altresì l' obbligo di ricevere tutte le altre somme, che a Monsig. Tesoriere Generale piacesse di far depositare nella sua Cassa, e d' esigere quei Crediti, de' quali gli commettesse l' esigenza.

2. Vi sarà in Roma un' Amministratore per la esigenza della Dativa Reale su de' Fondi Rustici dell' Agro Romano, al quale sarà affidata anche l'

esigenza della Tassa sulle Vigne, qualora si giudicasse spediente che fosse fatta dalla Camera; un Amministratore per la esigenza della Dativa sopra i Fondi Urbani di Roma, ed un'altro per la Dativa sopra i Fondi Rustici, ed Urbani situati ne' paesi, che compongono il resto della Comarca.

3. Gli Amministratori Camerali dovranno ipotecare per sicurezza dello Stato tanti Fondi liberi, il cui valore sia eguale all' importo della esigenza della Dativa Reale di quattro mesi.

4. Mancando essi di fondi liberi, dovranno esibire un Fidejussore solidale, il quale presenti la sicurezza indicata nell' Articolo precedente.

5. Dovranno essere ipotecati i fondi, o esibita la fidejussione nell' atto stesso, in cui verrà con essi stipolato il contratto di Amministrazione.

6. Gli Amministratori saranno tenuti dell' inesatto per esatto riguardo alla Dativa reale. Riguardo alla esigenza delle altre rendite, ed a quella de' Crediti, di cui potessero essere incaricati da Monsignor Tesoriere Generale, saranno soggetti à quegli obblighi, che verranno indicati a loro luogo.

7. La provvigione degli Amministratori per la esigenza della dativa reale, che si verifica in tutto il decorso di ciascun anno, viene determinata nella seguente proporzione. Fino alla somma di scudi venti mila sarà dell' otto per cento: dai venti mila ai cinquanta mila sarà del sei e mezzo: dai cinquanta mila ai cento mila sarà del cinque e mezzo: dai cento mila fino a qualunque somma sarà del quattro e mezzo, dimanierachè l' aggregato di questi diversi saggi negli accennati termini formerà il totale della provvigione. Rispetto poi alle altre somme indipendenti dalla dativa, che Monsig. Tesoriere Generale facesse depositare nelle loro Casse, o delle quali commettesse loro l' esigenza, percepiranno la provvigione del mezzo per cento.

8. Oltre la detta provvigione resteranno per l' intero a benificio degli Amministratori le multe, che si dovranno pagare dai Contribuenti morosi, e il terzo di quelle, che saranno dovute da qualsivoglia altro debitore, che si dovesse da' medesimi escu-

tere in conseguenza degli ordini di Monsignor Tesoriere Generale.

9. Colla indicata provvigione dovranno gli Amministratori soddisfare agli obblighi, che contrarranno co' loro Esattori, e sostenere tutte le spese d' Officio, e d' Impiegati, e per qualsivoglia altro titolo inerenti all' Amministrazione. Saranno anche a loro carico le spese de' trasporti del danaro fino alla cassa della Depositeria Generale in Roma, ed il Governo non sarà tenuto, che a somministrare la Forz'armata per iscortarli, qualora venga da essi richiesta. Per conservare poi la uniformità delle operazioni, saranno loro somministrate, secondo le occorrenze, dalla Camera tutte le Stampe di Avvisi, Registri, Stati, Ruoli, ed altre prescritte nel presente Regolamento. Saranno anche esenti dalle spese della posta per la sola corrispondenza d' Officio col detto Monsig. Tesoriere.

10 La provvigione per la esigenza della dativa reale sarà pagata agli Amministratori in rate eguali di bimestre in bimestre con mandati di Monsig. Tesoriere Generale. Saranno in egual manìera soddisfatti anche della provvigione per tutte le altre somme, che entreranno nelle loro Casse in proporzione dell' introito, che risulterà aver essi fatto in ciascun mese.

11 L' Amministratore Camerale dovrá avere il suo ufficio nel Capo-luogo della Delegazione.

12 In conformità dell' Artic. 217. del Moto-proprio dei 6. Luglio, gli Amministratori Camerali dovranno a tutto loro rischio, conto, e spesa deputare gli Esattori della dativa con quell' emolumento, ed a quelle condizioni, che fra di essi stabiliranno. E' in loro facoltà l' affidare ad un Esattore l' esigenza di una, o di più Comunità, purchè in questo caso, siano tutte comprese nel Distretto medesimo: l' Esattore però non potrà entrare nell' esercizio del suo Officio, se non ne verrà approvata la scelta dal Delegato della Provincia.

13 Quando ne venga approvata la scelta, l' Amministratore Camerale dovrà significare quella

dell' Esattore del Capo-luogo della Delegazione al Presidente del Tribunale di prima istanza, e quella degli Esattori di altri luoghi ai Governatori distrettuali, o baronali, ove esistano, nella cui giurisdizione dee farsi l' esigenza; come ancora ai rispettivi Gonfalonieri delle Comunità comprese nella esigenza medesima, affinchè gli uni, e gli altri li riconoscano nella loro qualità, e prestino loro in ciò, che rispettivamente li riguarda, l' assistenza, di cui potessero aver bisogno nella esecuzione delle loro incombenze.

14 Nel mese di Dicembre di ciascun anno Monsignor Tesoriere Generale rimetterà agli Amministratori Camerali in doppia copia sottoscritta da lui, e dal Computista generale della Camera i Ruoli della intera contribuzione da esigersi nell' anno venturo, i quali conterranno le quote da pagarsi da ciascuna Comunità. Gli Amministratori rispingeranno a Monsignor Tesoriere una delle dette copie munite della loro ricevuta, e firma. Questa copia che verrà depositata nella Computisteria generale della Camera, sarà il documento della obbligazione, che gli Amministratori contrarranno rispetto alla dativa per l' anno, cui il ruolo appartiene.

15 Gli Amministratori, ricevuti i ruoli generali faranno immediatamente il riparto della quota attribuita a ciascuna Comunità sopra i singoli Contribuenti della medesima di concerto colle Magistrature Locali. Questi ruoli parziali saranno in doppia copia, l' una, e l' altra firmata dall' Amministratore, e dal Gonfaloniere, e Segretario Comunitativo. Una copia ne sarà consegnata all' Esattore con quelle cautele, che gli Amministratori crederanno di stabilire: l' altra sarà da essi rimessa al Gonfaloniere della Comunità, cui appartiene, il quale dovrà depositarla nella Segretaria Comunitativa per comodo dei Contribuenti.

16 Quindici giorni prima, che scada la rata bimestrale, l' Amministratore dovrà pubblicare in ciascun Circondario, o Comunità compresa nelle

rispettive Esattorie un Avviso a stampa, in cui saranno prevenuti i Contribuenti, che alla scadenza, e al più tardi, nei primi cinque giorni del mese successivo, dovranno aver pagata la loro quota nelle mani dell' Esattore deputato. Se l' Esattore avesse l' esigenza di una sola Comunità, e non dimorasse nel luogo, vi si dovrà trovar presente per comodo de' Contribuenti dal giorno 20 del mese della scadenza, e rimanervi fino al giorno cinque inclusive del mese successivo, se pure prima di questo termine non compiesse interamente la sua esigenza. Se l' Esattore avesse l' esigenza di più Comunità, nell' avviso a stampa dovranno indicarsi i giorni, ne' quali egli si porterà, e dimorerà nei diversi luoghi entro l' accennato periodo di tempo. L' Esattore non potrà allontanarsi dal luogo indicato nell' Avviso per tutto il tempo in esso prescritto. Non potrà però ricusare di ricevere il pagamento, quando fosse partito dal luogo assegnato, che gli si volesse fare dai Contribuenti del luogo stesso, purchè si presentino prima, che scada il termine dei primi cinque giorni del mese successivo alla scadenza.

17. L' Esattore non potrà ricusare qualunque somma gli sia presentata da un Contribuente, o a nome di un Contribuente, ancorchè non fosse sufficiente ed estinguere il debito.

18. Se il Contribuente fosse debitore per le rate arretrate, le somme, che egli pagherebbe, non potranno mai riceversi in saldo, o in conto della rata corrente, ma dovranno cedere in saldo, o in conto del debito anteriore.

19. I pagamenti, che verranno fatti dai Contribuenti in conto, o a saldo delle loro quote, saranno dall' Esattore registrati nel Ruolo sotto l' articolo che contiene il Contribuente.

20. L' Esattore dovrà rilasciare al Contribuente la ricevuta del pagamento. Le ricevute saranno a bolletta *madre*, e *figlia*, e avranno un numero di ordine progressivo. Oltre il nome, e cognome del Contribuente, la causa, e la somma del pagamento, do-

vranno contenere ancora il numero del Ruolo, sotto del quale esso è riportato. La somma però del debito principale sarà sempre separata da quella della multa, che dovranno pagare i Contribuenti in caso di mora. Le Bollette *Madri* dovranno ritirarsi dagli Amministratori Camerali, e saranno da essi conservate, e ritenute a disposizione del Tesoriere Generale.

21. Nel caso in cui l' Esattore si allontanasse dai luoghi stabiliti nell' avviso prima del termine in esso prescritto, come si è detto all' Art. 16., i Contribuenti, che per tale mancanza non avranno potuto pagare la loro quota, non incorreranno nella multa, e gli Amministratori Camerali non potranno più escuterli pel pagamento col privilegio fiscale, ma dovranno contro di essi procedere, come se si trattasse di un loro credito particolare, dopo che avranno versata l' intera rata della contribuzione nella Cassa della Depositeria Generale, giustificando l' effettuato pagamento con una dichiarazione del Computista Generale della Camera.

22 Gli Esattori, i quali ommettessero di registrare la somma esatta sul Ruolo, o esigessero maggior somma di quella, che è dovuta, o rilasciassero ricevute per somme non corrispondenti a quelle riportate sul Ruolo tanto in più, che in meno, saranno tenuti come rei di truffa in conformità dell' Art. 5 delle *Regole da osservarsi nella esazione de' dazj* annesse al Moto-proprio de' 2 Agosto 1804.

23 Spirato il termine di cinque giorni del mese successivo alla scadenza, i Contribuenti, i quali non avessero pagata la intera quota di contribuzione da essi dovuta, incorreranno nella multa di un quattrino per ciascuno scudo e giorno del ritardato pagamento, e ciò pel corso di giorni venticinque da contarsi dal dì 6 del detto Mese, e non più oltre.

24 I Contribuenti incorsi nella multa dovranno portarsi a pagare il loro debito all' Esattore nel luogo, ov' egli si trovi. L' Esattore sarà obbligato a riceverlo, purchè formi la intera quota della Contribuzione dovuta, e si paghi nel tempo stesso la multa decorsa fino al giorno in cui si effettua il pagamento.

25 Passato il detto termine di 25 giorni, l'Amministratore Camerale farà formare dai rispettivi Esattori le note individuali di tutti i debitori morosi, nelle quali si conterrà tanto il debito capitale, che l'ammontare della multa. Queste note sottoscritte dall'Amministratore saranno depositate, riguardo al Capo-luogo della Delegazione, nella Cancelleria del Tribunale di prima istanza, e riguardo agli altri luoghi nelle Cancellerie de' Governi distrettuali, o Baronali, trattandosi di terre Baronali.

26 L' Amministratore Camerale pubblicherà contemporaneamente un Avviso a stampa, in cui intimerà a tutti i debitori morosi descritti nelle rispettive note, indicando la Cancelleria, ove sono depositate, di pagare nel termine di cinque giorni il rispettivo debito, e la multa, colla comminatoria, in caso diverso, della esecuzione della mano regia. Questo avviso sarà sottoscritto dall'Amministratore, e dall'Assessore Camerale, se risederà nella Delegazione, o dal Presidente del Tribunale di prima istanza se l'Assessore non vi risedesse, ed avrà forza di formale, e personale intimazione di mano regia da eseguirsi dopo il detto termine di cinque giorni contro coloro, i quali continueranno nel ritardo, a tenore dell' art. 3. del Moto-proprio de' 2. Agosto 1804.

27 L'esecuzione non potrà farsi sopra Bovi Aratorj, sopra le persone addette all'Agricoltura, o sopra gli oggetti già esentati dall' art. 11. delle riferite *Regole*. Si dovranno egualmente per tutto il resto, che riguarda l'esecuzione, osservare le disposizioni degli art. 12 13 14 e 15 delle *Regole* predette, fino alla pubblicazione del Codice di procedura promesso nell' art. 75. del Moto-proprio dei 6 Luglio. I citati articoli saranno riferiti nel fine del presente Regolamento.

28 L'esecuzione non potrà essere ritardata da alcuna citazione fatta dinanzi a qualsivoglia Tribunale, e non resterà al debitore altro mezzo, che di sperimentare le sue ragioni in devolutivo a tenore dell' art. 43 del Moto-proprio de' 19. Marzo 1801.

29 I contribuenti, i quali si credessero gravati dalla quota loro imposta, dovranno presentare alla Delegazione i loro ricorsi entro il mese di Marzo. La Delegazione farà sopra di essi le sue osservazioni, e con queste, e col suo parere le rimetterá a Monsignor Tesoriere Generale nel successivo mese di Aprile. Monsignor Tesoriere, intesa la Congregazione de' Catastri, pronuncierà sulle istanze, ma lo Sgravio, qualora vi sia luogo, non potrà ottenersi, che nell' anno seguente, ed in conto di questo sarà imputato il di più pagato nell'anno precedente in forza di una dichiarazione, che in seguito della decisione di Monsignor Tesoriere sarà rilasciata dal Compuitista Generale della Camera al Contribuente gravato.

30 Qualunque sia l' obbligo, che gli Esattori abbiano verso gli Amministratori, questi ne' conti, de' quali si parlerà in appresso, appartenenti alla seconda decina del mese successivo al bimestre dovranno porre a loro debito l' intiera rata bimestrale di tutta la Delegazione.

31 Gli Amministratori Camerali l' ultimo giorno del mese predetto, dovranno aver versato nella Cassa della Depositeria Generale in Roma l' intiero ammontare della Contribuzione. Diversamente incorreranno nella stessa multa, alla quale sono tenuti i Contribuenti morosi, o sopra l' intera rata, o sopra quella porzione, di cui fossero restati debitori. Questa multa incomincierà a decorrere immediatamente dopo il termine prescritto al versamento.

32 Gli Amministratori, cessato il loro Ufficio a termini de' loro Contratti goderanno per lo spazio di sei mesi del privilegio fiscale per esigere dai Contribuenti le rate, delle quali rimanessero debitori.

33 Gli Amministratori Camerali dovranno ricevere tutte quelle somme provenienti da qualunque altro reddito Camerale, che Monsig. Tesoriere Generale piacesse di far versare nelle loro Casse.

34 Saranno altresì tenuti di procurare l'esigenza di tutti que' crediti Camerali, che il Tesoriere Generale commettesse loro specialmente di esigere, e de' quali trasmettesse loro i precisi Elenchi.

35 Questi Elenchi saranno in doppia copia, firmata da Monsig. Tesoriere Generale, e dal Computista generale della Rev. Camera. Gli Amministratori dovranno immediatamente respingerne una da essi sottoscritta a Monsig. Tesoriere, per essere depositata nella Computisteria Generale, in prova dell' incarico loro addossato.

36 Gli Amministratori tosto che avranno ricevuti i detti Elenchi, intimeranno i debitori al pagamento con un avviso a stampa, che faranno presentare a ciascuno di essi dal Cursore, o Balivo del luogo, ove dimorano. L' avviso dovrà contenere il nome, e cognome del debitore, la causa del debito, e la somma dovuta. Prescriverà il termine di giorni quindici al pagamento colla comminatoria, che in caso di mora il debitore incorrerà nella multa. Indicherà il luogo, e la persona, nelle cui mani dovrà farsi il pagamento, e dichiarerà, che in caso di errore, o di qualche legale pendenza sul debito, il debitore faccia pervenire all' Amministratore Camerale un giustificato ricorso entro il suddetto termine di quindici giorni.

37 Pe' pagamenti a saldo, o a conto, che si faranno nelle mani dell' Amministratore Camerale, o del suo Incaricato, sarà rilasciata al debitore una ricevuta, nella quale oltre la somma pagata sarà espresso il titolo del pagamento. Le ricevute saranno a bolletta *madre*, *e figlia*.

38 Spirato il detto termine di 15 giorni, i debitori incorreranno nella stessa multa, e per lo stesso tempo, ch'è prescritto nell' Articolo 23 del presente regolamento riguardo ai Debitori della Dativa reale. Questa multa cederà per un terzo a beneficio dell' Amministratore Camerale, e per due terzi a profitto della Camera.

39 L' Amministratore, spirato il corso della multa, procederà contro i debitori morosi alla intimazione, e spedizione della mano Regia, e continuerà gli atti fino alla totale estinzione del debito mediante il pagamento effettivo, o la vendita degli effetti, sopra de' quali si facesse l' esecuzione.

40 Il corso degli Atti non potrà essere sospeso, che da una citazione segnata di mano di Monsignor Tesoriere Generale, o da un ordine del medesimo comunicato all' Amministratore Camerale.

41 Se però il Debitore nel termine di quindici giorni, come all' Art. 36, esibisse prove pronte, e chiare di non essere obbligato al pagamento, o eccezioni abbastanza fondate, l' Amministratore sospenderà ogni atto contro di esso fino alla decisione di Monsignor Tesoriere, cui perciò dovrà immediatamente rimettere i documenti esibiti.

42 Se un Debitore venisse riconosciuto insolvibile, l' Amministratore Camerale dovrà darne conto al Tesoriere Generale, rimettendogli le prove della insolvibilità consistenti nel certificato del Parroco, cui è soggetto il Debitore, del Magistrato del luogo in cui è domiciliato, e della Delegazione, la quale dovrà attestare, che nella sua giurisdizione il Debitore nulla possiede. Giustificata in questa guisa l' impotenza del Debitore al pagamento, l' Amministratore Camerale sarà rimborsato delle spese fatte per la escussione, mediante ordine da spedirsi da Monsig. Tesoriere Generale, nè potrà pretendere alcun altro compenso. Il Debitore però non rimarrà per ciò assoluto dal suo debito restando a cura di Monsignor Tesoriere Generale il fare indagare, se possieda altrove degli effetti, e dell' Amministratore Camerale il riassumere gli atti, tostochè il Debitore avesse migliorata condizione.

43 Darà similmente conto a Monsignor Tesoriere Generale di quei Debitori, che non esistessero nel luogo indicato, come loro domicilio, e nel Circondario di sua Amministrazione provandone la mancanza col certificato del Magistrato del luogo indicato, e della Delegazione.

44 Cinque mesi dopo la trasmissione fatta di ciascun Elenco di Debitori si ritiene, che l' Amministratore Camerale debba avere esaurite tutte le incombenze relative alla riscossione dei Crediti in esso compresi, e quindi trascorso il detto termine,

dovrà respingerle a Monsignor Tesoriere Generale colla indicazione in margine delle somme riscosse, e degli Atti esauriti, indicando i giorni, e i numeri del Giornale, in cui se ne sarà dato debito all' epoca delle rispettive riscossioni.

45 Se dopo tal termine vi fossero nell' Elenco delle partite, per le quali non si fossero consumati gli Atti in regola, l' Amministratore Camerale, in mancanza di valevoli giustificazioni, sarà tenuto a pagare del proprio l' importare di siffatti crediti, salvo al medesimo il diritto di rimborsarsene contro i rispettivi Debitori. In questo caso dopo che se ne sarà dato debito nel Giornale, e ne' respettivi Fogli da spedirsi a Monsignor Tesoriere Generale, come si dirà in appresso, e che ne avrà versata la somma, gli sarà consegnato un Elenco delle partite da esso pagate, munito della corrispondente dichiarazione del Computista Generale della Camera. Godrà del termine di sei mesi del privilegio fiscale per procurarsene il rimborso dai Debitori, passato il qual termine non potrà farlo, che come si trattasse di un suo credito particolare.

46 Nel caso, in cui l' Amministratore non versasse immediatamente le somme, di cui, a tenore del precedente Art., sarà costituito Debitore, incorrerà nella stessa multa, cui è soggetto pel ritardo de' versamenti de' prodotti della Dativa reale.

47 Gli Amministratori Camerali non potranno fare alcun pagamento, che in vigore di mandati tratti da Monsignor Tesoriere sulla Depositeria Generale, e diretti o *attergati* sulle loro Casse.

48 Saranno gli Amministratori tenuti di spedire di dieci in dieci giorni a Monsignor Tesoriere Generale la copia del loro Giornale d' Introito, tenuto conforme al Modello, che loro ne sarà inviato. Questo giornale riguardo alla Dativa reale, ne conterrà la rata sotto l' epoca, in cui debbono essi porsela a debito a tenore dell' art. 30, e quanto agli altri versamenti eventuali, da qualunque titolo provengono, dovranno esservi notati distintamente, apponendosi ad ogni partita il numero d' or-

dine progressivo, il quale dovrà essere riportato nelle ricevute da rilasciarsi, come è detto di sopra. Le matrici delle ricevute dei pagamenti eventuali saranno annesse alla copia del Giornale d' introito, e serviranno di confronto al medesimo.

49 In fine del detto Giornale dovrà farsi un riassunto classificato per rami d' introito, il quale dovrà corrispondere nella somma al totale delle partite riportate sotto ciascuno dei 10. giorni contenuti nel Giornale stesso. Ogni partita poi del detto riassunto dovrà esser corredata di un foglio addizionale, in cui saranno riportate distintamente tutte le partite del Giornale spettanti al ramo particolare d' introito, cui la partita del riassunto si riferisce, collo stesso numero progressivo del detto Giornale.

50 Alla copia del Giornale d' Introito, ch' essi di dieci in dieci giorni rimetteranno a Monsignor Tesoriere Generale, dovranno unire tutti i mandati, che avranno estinti nel periodo dei dieci giorni trascorsi, accompagnati da una nota da essi firmata, in cui i mandati stessi saranno registrati, distinti per natura di spese, secondo il titolo espresso in fronte dei medesimi. La Computisteria Generale dopo averli verificati, ne farà seguire a favore degli Amministratori i depositi per contanti, e ne rimetterà loro le corrispondenti fedi della Depositaria Generale per l' uso, ed il giro di Scrittura, che verrà indicato.

51 Alla fine di ciascun mese, col Giornale d' Introito, e colla nota de' mandati estinti negli ultimi dieci giorni del mese stesso, gli Amministratori Camerali rimetteranno a Monsig. Tesoriere Generale il conto di Dare, ed Avere dell' intero mese decorso. Questo conto conterrà a loro debito il resto di Cassa del mese antecedente, e i titoli dei riassunti de' tre Giornali d' Introito delle tre Decadi decorse, ed a loro credito le partite dei depositi effettuati nella Depositeria Generale della Camera. Formato poi il ristretto dell' incassato, e del

depositato, si dovranno dedurre dalla rimanenza, 1. l'importo dei mandati estinti, e rimessi per essere depositati, de' quali però non siano pervenute agli Amministratori le corrispondenti fedi di deposito. 2. L'importo delle spese di procedura, seppur vi fossero, delle quali per la giustificata insolvibilità dei debitori dovranno gli Amministratori essere rimborsati a tenore dell'Art. 42. Il ristretto presenterà lo Stato di Situazione della Cassa.

52 Tanto il Giornale, e le note decadarie, che il conto mensuale dovranno essere immancabilmente spediti col primo corso di posta, che avrà luogo dopo i prescritti periodi. Gli Amministratori dovranno consegnare ai rispettivi Ufficj di posta i plichi, che conterranno le accennate Carte, e ritirarne ricevuta, che dovranno conservare per esibirla a loro giustificazione ogni volta, che ne venissero richiesti da Monsig. Tesoriere Generale. Ritardandosi da essi la remissione de' detti conti, Monsig. Tesoriere Generale è in facoltà di spedire immediatamente persona di sua fiducia sulla faccia del luogo a tutte spese degli Amministratori Camerali, e di far per questo mezzo riscontrare i Registri, e desumere i Conti, che avessero tardato a trasmettere.

53 Qualora dal conto mensuale trasmesso risultasse un resto qualunque di Cassa, gli Amministratori Camerali nei primi cinque giorni del mese successivo dovranno spedirlo interamente alla Depositeria generale in Roma. Nello spedire la detta rimanenza, dovranno contemporaneamente darne avviso a Monsig. Tesoriere, il quale per mezzo della Computisteria Camerale farà conoscere alla Depositeria Generale, per quali introiti verificatesi nel precedente mese, dovrà rilasciarne la fede di deposito in saldo, e per quali dovrà rilasciarla in conto.

54 Alla fine di ogni anno, nè più tardi del primo Febbrajo dell'anno successivo dovranno gli Amministratori rimettere a Monsignor Tesoriere Generale il conto in doppia copia da essi sottoscritta della loro gestione dell' intero anno decorso, il

quale conto dovrà contenere a loro debito l'intero importo tanto delle rate scadute in tutto lo stesso anno della Dativa Reale, che delle esigenze fatte su tutti gli altri rami di Finanza, distinti per mese, e classificati, come nei rispettivi conti mensuali, e di qualunque altro credito esatto nel decorso dell'anno; ed a loro credito dovrà contenere l'importo de' Depositi fatti nella Depositeria Generale, distinti egualmente per mese, unendo al detto conto le corrispondenti fedi di deposito in un foglio distinto. Il conto presenterà in fine un Ristretto, che dimostrerà la situazione dell' Amministrazione Camerale.

55 Questi rendimenti di conti saranno poscia sindacati dal Tribunale della Camera a tenore dell' Art. 219. del Moto-proprio dei 6. Luglio.

Dato dalla nostra solita Residenza di Montecitorio ai 18. Settembre 1816.

*CESARE GUERRIERI Tes. Gen.*

---

*Articoli estratti dalle Regole da osservarsi nella esazione dei Dazj prescritte dall' Emo Prefetto della S. Congregazione del Buon Governo, ed annesse al Moto-proprio dei 2. Agosto* 1804.

11 Non possano gli Esattori fare esecuzione in bovi aratorj, in uomini, che attendono all' Agricoltura, nè in altra cosa spettante alla medesima Agricoltura, nemmeno in vesti, gioje, ed altri abbigliamenti di donne; altrimenti l'esecuzione sia nulla, e di niun valore, e l' Officiale del luogo debba subito fare restituire il tutto, e fare rilasciare i Carcerati; volendo in ogni modo sia tenuto a tutti i danni, spese, ed interessi, che per cagione sua seguiranno.

12 Nei giorni di festa di precetto, come ancora in tempo di notte, non possa farsi esecuzione, e nessuno possa carcerarsi in Chiesa, o nei Luoghi

Sacri, dandosi autorità ad ogni Officiale di fare scarcerar subito quelli, che fossero stati carcerati, e restituir tutto quello, che si fosse levato per esecuzione contro la forma del presente Capitolo.

13 I beni, che si piglieranno in esecuzione, si debbano vendere nel medesimo luogo, dove saranno fatte le esecuzioni, se però vi sarà Depositeria pubblica, e comodità di Oblatori pronti, altrimenti passato un giorno intiero senza potersi vendere, possano trasportarsi al capo della provincia, e facendosi l'esecuzione in campagna, sia in arbitrio dell'Esattore di ridurre le cose esecutate dentro il luogo, nel Territorio del quale è fatta l'esecuzione, o in altro luogo più vicino, purchè in ciascuno di detti Luoghi si faccia la diligenza suddetta di vendere i beni esecutati prima di trasportarli altrove.

14 Nei beni pigliati in esecuzione gli Esattori, ed Esecutori non possano ingerirsi nè in comprarli per se, nè per supposta persona, nè ritenerli appresso di se, nè servirsene in modo alcuno, dandosi facoltà agli Officiali dei Luoghi, in caso di contravenzione, di fare restituire subito ai padroni il tutto col darsene ricontro ai Superiori in Roma, acciò si possa procedere alla meritata punizione.

15 Gli animali, che saranno presi per esecuzione, dovranno porsi allo Stallatico del luogo, se vi è, e non tenerli nell'Osteria, e non trovandosi a vendere nel termine detto di sopra, potranno condursi al capo della Provincia, dove dandosi sicurtà in forma *Depositi* per la somma, per cui sarà stata fatta l'esecuzione, si rilascino subito.

# NOTIFICAZIONE

*CESARE GUERRIERI Prelato Domestico della Santità di Nostro Signore Papa PIO VII. e sua R. C. A. Tesoriere Generale.*

Penetrato l'animo paterno, e generoso della Santità di Nostro Signore PIO PAPA VII. felicemente Regnante del più vivo rincrescimento per la carestia estrema dell'OLIO proveniente dalla quasi totale mancanza delle Olive, che nella presente stagione ancora affligge gli amatissimi suoi Sudditi, e in conseguenza per la eccessività de' prezzi, a cui è salito l'acquisto di un genere sì necessario agli usi della vita umana; senz'alcun riguardo de' sacrificj del Pontificio suo Errario ci ha incaricato espressamente coll'Oracolo della sua viva voce di prolungare la esenzione da ogni gabella d'introduzione, ed anche di consumo alle Porte di Roma sugli Olj forestieri non solo, ma sul Sapone ancora di qualunque provenienza fino a tutto il dì 31 Dicembre 1817.

Adesivamente pertanto a tali Sovrane disposizioni, e per l'autorità del Nostro Ufficio di Tesoriere Generale colla presente ordiniamo, e dichiaramo quanto segue; cioe

1 Tutti gli Olj Forastieri, che dalla pubblicazione di questa nostra Notificazione a tutto il giorno 31 Decembre 1817. verranno introdotti o per Terra, o per Mare nello Stato Ecclesiastico, qualunque sia il luogo, donde provengano, saranno esenti dal pagamento di ogni Dazio d'Introduzione nelle Dogane de' Confini, e da quello ancora detto di *Consumo* nell'ingresso delle Porte di Roma.

2 A scanso poi del vistoso consumo, che suol farsi dell'Olio nella lavorazione del Sapone, non ostante il patrocinio dovuto dal Governo a quest' Arte, a pubblico vantaggio del Popolo nello spazio sovraindicato di tempo i Saponi esteri ancora potranno liberamente introdursi nello Stato Pontificio senza alcun pagamento di Gabella.

Pubblicata, ed affissa, che sarà la presente Notificazione, tanto i Ministri delle Dogane de'Confini, che quei delle Dogane di Terra, e Ripa Grande in Roma tenuti saranno di fedelmente eseguire quanto nella medesima si prescrive, come se fosse stata loro personalmente intimata.

Roma dal Palazzo di Monte Citorio Nostra Residenza questo dì 2 Novembre 1816.

*CESARE GUERRIERI Tesor. Gen.*

Pier Maria Gasparri Commissario Generale della Reverenda Camera Apostolica

Niccola Nardi Segr. e Cancel. della R. C. A.

---

## E D I T T O

*ERCOLE di S. Agata alla Suburra Diacono CARD. CONSALVI della Santità di N. S. PAPA PIO VII. Segretario di Stato.*

Fra i diversi rami della Polizia amministrativa quello, che più direttamente interessa l'ordine e sicurezza pubblica, e tende ad eliminare i soggetti perniciosi alla Società, consiste nella cognizione degli Esteri, e dei Sudditi, che s'introducono, si trattengono, e partono respettivamento dallo Stato. Ad ottenere un intento di tanta utilità, si è ravvisato necessario lo stabilimento di un sistema, che lo renda costantemente sicuro. Quindi è, che coll'espresso oracolo della Santità di Nostro Signore si sono adottate le seguenti disposizioni, le quali serviranno al tempo stesso di norma come agli Esteri, e Sudditi Pontificj, così alle Autorità, ed Ufficiali Civili, e Militari, cui ne incombe l'esecuzione.

# TITOLO PRIMO

## *Degli Esteri, che viaggiano nello Stato.*

Art. 1 Ogni Estero, che voglia introdursi, e girare liberamente nello Stato, deve essere munito di Passaporto regolare del proprio Governo, o di altro, da cui proviene; E qualora presso il detto Governo esista il Nunzio, o Console, o altro Agente di Sua Santità, tal Passaporto dovrà essere vidimato dal medesimo.

2 I Ministri delle Dogane, i Capi de'posti armati di Carabinieri, di Truppa di Linea, di Truppa di Finanza, o di qualunque altra Forza armata stabilita, o che si trovi d'ispezione sul confine, non permetteranno a qualsivoglia Persona l'ingresso nello Stato Pontificio, senza essersi fatto prima mostrare, e senza aver riconosciuto il Passaporto, di cui essa è munita. Chi ne fosse privo, o ricusasse di mostrarlo, se non esiste a questo riguardo alcun ordine particolare, sarà respinto fuori dello Stato. Quelli ch'entrassero nello Stato Pontificio per strade oblique, ove non esiste Guardia di Confine, dovranno presentarsi al Magistrato di Polizia del primo Paese per cui passeranno, e gli esibiranno il loro Passaporto.

3 Sulli Passaporti, che saranno prodotti i Ministri suddetti, e capi di Posti armati scriveranno *gratuitamente* la propria vidimazione, esprimendovi l'obbligo ai Viaggiatori di presentar il Passaporto alla Polizia generale di Roma, se fino ad essa s'inoltrassero, o al Magistrato di Polizia del luogo in cui fossero per rimanere, o fermarsi per qualche tempo, senza proseguire il cammino sino a Roma.

4 Dichiarandosi dal Viaggiatore l'intenzione di percorrere soltanto il Territorio dello Stato, onde partirne, e recarsi in altro Stato senza alcuna dimora, il Magistrato di Polizia indicherà nella sua vidimazione la direzione del Viaggiatore, ed il posto di confine per il quale dovrà uscire dallo Stato.

5 Se il Passaporto non fosse regolare, e conforme al prescritto nell'articolo primo, ovvero insorgessero fondati sospetti a carico del Viaggiatore è questi obligato a rimanere in sorveglianza provisionale nel Paese di residenza del Magistrato di Polizia distrettuale al quale si sarà presentato, fino all'arrivo degli ordini, che lo stesso Magistrato sarà sollecito di provocare dalla Direzione generale di Polizia, cui sarà spedito il Passaporto originale accompagnato dal rapporto in cui si esprimeranno singolarmente i motivi del concepito sospetto.

Se per altro esistessero de' motivi abbastanza fondati per credere falso in tutto, o in parte il Passaporto, o si trattasse d'individuo privo di mezzi di sussistenza, e vagabondo, potrà essere in tale intervallo anche custodito in arresto.

6 Il Viaggiatore, che nell'uno, e nell'altro de' modi indicati negli articoli 3 e 4, sarà abilitato ad inoltrarsi nello Stato, sarà tenuto a presentare il suo Passaporto alla vidimazione del Magistrato di Polizia in tutti quei Paesi, nei quali soggiornerà più di ventiquattro ore: Volendo dimorare in alcun luogo più di tre giorni, sarà in obbligo di depositare nell' Uffizio del Magistrato suddetto il proprio Passaporto, ritirandone una *carta di sicurezza*, colla restituzione della quale conseguirà di nuovo il Passaporto colla vidimazione opportuna per proseguire il viaggio. Qualunque Contravventore agli obblighi di sopra espressi sarà tenuto per sospetto, e potrà, come tale essere arrestato.

7 Volendo un Estero domiciliarsi per piú di un anno, o stabilmente nello Stato, o volendo permutare l'intrapreso domicilio dovrà darne avviso alla Polizia locale, e far visare il suo Passaporto, e carta di sicurezza.

8 Nell'escire dallo Stato, gli Esteri, sia che lo abbiano soltanto percorso di passaggio, sia che vi abbiano fatto dimora, dovranno presentarsi al Ministro Doganale, o capo del posto armato più vicino alla frontiera sul rispettivo stradale, e gli esibiranno il proprio Passaporto.

9 Il ministro Doganale, o capo di posto armato esaminerà, se il Passaporto, e le vidimazioni appostevi sono in regola, e conformi alle premesse disposizioni, ed alle relative istruzioni della Direzione Generale di Polizia. Nulla risultandone in contrario, e non avendo alcun ordine particolare, che gli prescriva diversamente, restituirà il Passaporto ai Viaggiatori con una vidimazione, che li abiliti ad uscire dallo Stato per la strada, che avranno indicata.

10 I Ministri di Dogana, ed i capi di forza armata ai confini esamineranno i Passaporti di chiunque vorrà partire dallo Stato, e lasceranno liberamente transitare soltanto quelli, che fossero muniti di regolare vidimazione a tenore dell'articolo 9, ed in questo caso aggiungeranno alla suddetta anche la propria vidimazione. Impediranno però il passaggio a chiunque ricusasse mostrare il Passaporto, o non lo avesse munito di regolare vidimazione, e lo faranno accompagnare al Magistrato di Polizia più vicino, il quale, se ha luogo, o riterrà i Forastieri in provisoria sorveglianza, o in arresto secondo i casi previsti negli articoli precedenti.

## TITOLO SECONDO

### *Degli Statisti, e degli Esteri legalmente domiciliati nello Stato, che viaggiano per fuori del medesimo.*

11 Ogni Statista, ed Estero domiciliato nello Stato, il quale voglia recarsi fuori del medesimo, dovrà riportare un nostro Passaporto. Egli ne farà la dimanda alla Legazione, o Delegazione, sotto cui è il luogo di suo domicilio, e la correderà del rapporto dell'autorità del Paese; La Legazione, o Delegazione l'inoltrerà alla Direzione generale di Polizia, da cui gli sarà con tutta prontezza rimesso.

A prevenzione di qualunque caso di urgenza si rimetteranno dalla Direzione generale di Polizia

alle suddette Legazioni, e Delegazioni le norme istruttive su tale oggetto, affinchè nei casi designati si corrisponda all'urgenza del Postulante con la pronta concessione del Passaporto, senza ricorrere a Noi.

12 Partendo dallo Stato tali Individui forniti di Passaporto. dovranno presentarlo al Posto Doganale, e di Forza armata del Confine, dal quale usciranno, affinchè siano eseguite le disposizioni premesse negli Articoli 9. 10., ed 11., le quali sono comuni ad essi.

13 Gli Statisti, ed Esteri domiciliati nello Stato Pontificio, che da altro Stato Estero entrano nel Territorio del medesimo Stato Pontificio, sono compresi del pari nelle prescrizioni stabilite negli articoli 2., e 3. del presente Editto. Quelli di essi, che si presentassero al Confine senza Passaporto, o che si ricusassero di mostrarlo, saranno arrestati, e tradotti al Magistrato di Polizia più vicino.

14 Se il Viaggiatore Statista, o Estero domiciliato nello Stato sarà munito di regolare Passaporto, il Magistrato di Polizia, cui egli si sarà presentato, gli permetterà la proseccuzione del suo Viaggio, restituendogli il Passaporto vidimato, con l'obligo di presentarsi alla Polizia del Paese, ove torna a prendere, o và a fissare il suo domicilio.

15 Qualora il Passaporto non fosse regolare, o che ne mancasse, avrà luogo il disposto nell' Art. 5., ben inteso, che in caso di mancanza di carte, si dovrà sino all'arrivo degli Ordini della Direzione generale tenersi l'Individuo in arresto.

## TITOLO TERZO

### *Degli Statisti, e degli Esteri legalmente domiciliati nello Stato, che viaggiano nell' interno dello Stato medesimo.*

16 Gli Statisti, ed i Forastieri surrriferiti possono liberamente viaggiare nella Legazione o Delegazione, in cui hanno il loro domicilio.

17 Tutti quelli, che vorranno passare fuori della propria Legazione, o Delegazione per viaggiare nell' interno dello Stato, dovranno esser muniti di un Passaporto, o di un foglio di via, il quale sarà ad essi rilasciato dall' Ufficio di Polizia Provinciale, dietro documento delle Polizie Comunali, o Regionarie.

18 Ogni Statista, o Estero come sopra domiciliato, che si proponga di dimorare più giorni in un Paese situato fuori della Legazione, o Delegazione, in cui ha il suo ordinario domicilio, sarà tenuto di presentare, o far presentare il proprio Passaporto alla vidimazione dell' Autorità, che vi esercita la Polizia, entro le prime ventiquattro ore dopo il suo arrivo. In caso di mancanza può essere riguardato come sospetto, ed esser soggetto alle disposizioni premesse in simili casi.

## TITOLO QUARTO

### *Disposizioni Generali*

19 I Ministri Doganali, ed i Capi della Forza Armata, che si trovano d' ispezione alle Porte della Città, si faranno indicare il nome, la qualità degli Individui stranieri alla Città stessa, i quali vi entrano e ne sortono, e ne passeranno la nota ogni giorno, secondo le istruzioni a loro communicate, alla Polizia generale. Le Persone, che ricusassero di rispondere alle loro dimande, i Postiglioni, Vetturini, ed altri Conduttori, che non si fermassero alla Porta per dare il tempo necessario ai Ministri del Sovrano per eseguire le loro incombenze, potranno essere arrestati e tradotti immediatamente all' Ufficio della Polizia generale.

20 I Ministri Doganali, e Capi di Forza Armata, che non si prestassero con esattezza a quanto si prescrive nel presente Editto, saranno dai rispettivi Superiori dimessi dietro semplice richiesta della Direzione generale di Polizia.

21 I Carabinieri Pontificj, e la Forza armata

di Finanza veglieranno nelle loro perlustrazioni sul movimento dei Viaggiatori, e tradurranno al Magistrato di Polizia più vicino gli Statisti, ed Esteri, che trovassero a girare non muniti di carte in regola. I Magistrati di Polizia riconosceranno in tali casi le circostanze degli Arrestati, e domanderanno sul conto de' medesimi gli ordini della Direzione generale di Polizia, dimettendo quelli, che loro risultassero del tutto giustificati, e ritenendo in provisionale sorveglianza quegli altri, a carico de' quali si avessero sospetti.

22 Al principio di ciascun mese i Magistrati di Polizia trasmetteranno alla Direzione generale suddetta le note dei Passaporti, delle carte di sicurezza, e delle vidimazioni, tanto per ingresso ed egresso dai confini dello Stato, quanto per soggiorno degli Esteri, che nel mese decorso saranno state rilasciate nella loro Giurisdizione, a tenore dell' istruzioni, che riceveranno dalla Direzione generale, ed aggiungeranno sempre l'elenco degli Individui, che fossero stati respinti dal confine, o posti in sorveglianza, od arresto a tenore del presente Editto.

23 Eguali rapporti saranno dati alla Segretaria di Stato dalla Direzione generale, la quale in tutti i casi gravi domanderà gli ordini alla medesima. Dato dalla Segreteria di Stato questo dì 15. Novembre 1816.

*E. CARD. CONSALVI.*

# EDITTO

## SULLA GABELLA DEL MACINATO

*BARTOLOMEO del Titolo di San Silvestro in Capite, Prete, Cardinal Pacca della S. R. C. Camerlengo.*

Proemio

Adesivamente alle Sovrane disposizioni della SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE essendo stata ripartita l'esigenza del dazio del macinato in tanti separati appalti, quante sono le Delegazioni attuali dello Stato Pontificio, ove al cadere del decorso anno 1816 trovavasi in attività l'esigenza di detto dazio; ed essendone già stati stipulati, i consentanei contratti sulle basi, e condizioni enunciate negli articoli riportati appresso la Notificazione di Monsig. Tesoriere Generale in data dei 16 del passato mese di Settembre, ed altre in appresso aggiunte, perciò nel significare al pubblico a piè del presente i nomi dei rispettivi Appaltatori, affinchè come tali siano riconosciuti in tutti, e singoli luoghi compresi nei circondarj dei rispettivi loro appalti, rendiamo egualmente noti i loro diritti, e limiti, nei quali sono stati coartati, affine di togliere ogni adito ad indoverose vessazioni, e finalmente i doveri di ciascun macinante, acciò con egual sentimento di giustizia sia garantita a favore degli appaltatori l'esigenza del Dazio da essi stipulata per tutta l'estensione ripromessa nei rispettivi loro contratti, ed a favore dei contribuenti sia allontanata ogni indoverosa molestia. Quindi è, che prevalendoci delle speciali facoltà coll' Oracolo della viva voce conferiteci da SUA BEATITUDINE, e per l'autorità del nostro Officio di Camerlengato ordiniamo, e comandiamo quanto appresso.

Durata degli Appalti, quantità del Dazio, e tempo del pagamento.

1 I sottonotati appaltatori per un *Sessenio* incominciato il dì primo del corrente mese di Genajo, e da terminare l'ultimo giorno di Decembre dell'anno 1822., in forza dei loro contratti sono stati costituiti in diritto, ciascuno di essi in tutta

l'estensione territoriale di cadauna Delegazione, com'è attualmente fissata, di esigere il dazio alla ragione stabilita di baj. settantasei, e quattrini quattro per ciascun rubbio di grano di decine 64 di peso romano (depurate da ogni tara di sacco, e corda) o sia di quattrini sei per ogni decina, da pagarsi nell'atto della spedizione della bolletta, che dai medesimi appaltatori, e loro incaricati verrà rilasciata.

Niuno benchè privilegiato può esentarsi dal Dazio. Così ancora i Proprietarj, o Affittuarj de' Forni, o Molini anche macinando per loro proprio uso debbono pagarlo.

2 Coerentemente agli art. 45., e 53 del Motoproprio di Nostro Signore dei 19 Marzo 1801, nei quali viene espressamente derogato per l'effetto della prestazione del dazio sul macinato o sia della dativa personale a tutti i privilegj, e consuetudini fino allora osservate, e discendenti da qualunque possibile contratto anche oneroso, nel quale possa esservi intervenuto l'effettivo pagamento, concessioni, cose giudicate, Bolle, Brevi, Costituzioni, e tutt' altro, che avesse bisogno di una speciale menzione, ogni persona di qualunque grado, stato, e condizione anche Ecclesiastica dovrà pagare l'enunciata gabella pel grano, che macinerà, o farà macinare, ed a tale pagamento saranno obbligati anche i proprietarj dei Forni, e molini pel grano, che macineranno per loro uso proprio, benchè fossero grani provenienti da moliture, e risposte di affitti di detti molini, dovendosi generalmente il dazio sul macinato per ogni macinazione, qualunque sia la provenienza del genere macinato, e del proprietario, a cui appartenga.

La Segala è esente dal Dazio. Si prescrivono però le cautele per poterla macinare.

3 Il diritto dell' esigenza del dazio sul macinato non si estende alla Segala, che ne viene eccettuata. Qualunque macinazione, per altro di questa specie esentata, dovrà essere autorizzata dalla bolletta dell' Appaltatore, o di un suo Reppresentante da rilasciarsi *gratis*, sotto pena della perdita del genere, che si rinvenisse senza l'accompagno della bolletta, sia nell' essere condotto a macinare, sia allorchè si riconducesse dopo essere stato macinato, e ciò affin di togliere ogni pericolo di frode a danno degli Appaltatori.

4 Inoltre, siccome l'esenzione dal dazio viene limitata alla pura segala, perciò tutte le volte, che questa si trovasse mista, ed unita al grano, acciò non sia defraudato il dazio, il macinante dovrà pagarlo interamente per la quantità, che vuol macinare, senza alcuna detrazione per la segala mescolata. Si dichiara anzi, che se qualche macinante assegnasse per tutta segala la quantità, che vuol macinare, sebbene mescolata col grano, allora allorchè fosse stato munito di Bolletta per la macinazione della segala, discoperta la frode, sarà soggetto alla perdita di tutto il genere.

Non ha luogo la predetta esenzione, se la Segala è mista col Grano, e pene contro li Fraudolenti.

5 Essendo in forza dell'art. 58 del suddetto Motoproprio a chiunque permessa la scelta del molino, ove gli piaccia di far macinare il suo grano, non potrà essergli da veruno impedita tal libertà. Nell'atto per altro della spedizione della bolletta dovrà egli precisare il molino, che elegge per la macinazione da effettuarsi, e precisato, che lo abbia, non sarà più in di lui facoltà di deviare in altro molino sotto qualunque pretesto senza espressa licenza dell'appaltatore, affinchè possa prevenire le frodi, che facilmente senza questa cautela si potrebbero commettere in di lui pregiudizio. Nel caso di deviazione non autorizzata, oltre alla perdita del genere in qualunque contravenzione, il macinante, o sia il proprietario del medesimo sarà soggetto alla penale di scudi venti da applicarsi come appresso.

Il Macinante può scegliere il Molino, dee però notificarlo all' Appaltatore, e non può poi deviare dallo scelto senza il permesso dell' Appaltatore incorrendo altrimenti in frode.

6 Pagato il corrispondente dazio, nessun macinante potrà esser costretto a replicato pagamento, o soggetto ad altra obbligazione per causa della consumazione, ma sarà soltanto a tutto carico di chi potrà aver diritto per la ripetizione del dazio rivolgersi a quell'appaltatore, ovunque esista, che dopo averlo esatto, indebitamente lo ritenesse, e che solo potrà essere costretto a darne l'indennizzo all' appaltatore del luogo, ove fosse seguita la consumazione del genere daziato.

Il Macinante pagato il Dazio non potrà esser molestato da altro Appaltatore pel consumo, ma questi si rivolgerà pel compenso, se gli competerà, all' Appaltatore, che lo ha esatto.

7 La libera circolazione del pane da ora innanzi non potrà essere sotto verun pretesto impedita. Si dichiara peraltro, che per quello, che non fosse

Si permette la libera circolazione del Pane, ma quando ciò accade per commercio,

si prescrivono obblighi dello Spacciatore. Lo stesso pel commercio delle Farine.

provisto per proprio uso, ed anche pel consumo degli operaj nei proprj fondi, ma al sol'oggetto di commerciarlo fuori del luogo ove si fosse acquistato, il portatore, o spacciatore del medesimo dovià nell' acquisto premunirsi di una bolletta di rincontro, che giustifichi e la quantità, e la provenienza, consegnandola prima dello spaccio all' appaltatore, o di lui ministro nel luogo, dove vorrà effettuarlo; altrimenti sorpreso senza aver esibita la giustificazione come sopra, il pane cadrà *in commissum*, e sarà inoltre soggetto lo spacciatore al pagamento di una penale di scudi 25 da applicarsi come appresso. Nella stessa pena s' incorrerà, esibendosi dallo spacciatore una bolletta esprimente una quantità minore di grano a fronte del pane introdotto. Ciò, che si è prescritto riguardo al pane da commerciarsi per identità di ragione s'intende anche esteso all' introduzione, e commercio delle Farine. L' appaltatore, o ministro del luogo dello smercio in forza della detta Bolletta si potrà dirigere all' Appaltatore di diversa delegazione, da cui si fosse estratto il suddetto pane, o farine per ricevere da esso la gabella pagatagli, rilasciando al medesimo la suddetta bolletta.

Proibizione agli Appaltatori di comporsi colle Comunità, e divieto di regolare l' esigenza del Dazio in guisa diversa dalla spedizione delle Bollette.

8 Affine di togliere gli abusi dei riparti, con cui sono state fin quí vessate ingiustamente tante miserabili popolazioni, resta proibito agli appaltatori di far composizione alcuna colle Comunità, ma l' esigenza del dazio senza alterazione di sistema dovrà essere generalmente effettuata col mezzo della spedizione della bolletta da rilasciarsi dagli appaltatori, o loro legittimi rappresentanti, e perciò qualunque altra maniera si praticasse per regolare la macinazione, o l' esigenza del dazio si avrà per illegittima, ed i Giudici Camerali nei respettivi luoghi della loro giurisdizione restano particolarmente incaricati di procedere contro chiunque facesse le macinazioni fraudolenti, abbenchè autorizzate dagli appaltatori, e perciò in tali casi il macinante oltre alla perdita del genere sarà soggetto alla multa di scudi 50 da applicarsi per la metà agli Ese-

cutori, e per l'altra metà al Tribunale, che avrà proceduto contro il contraventore. Se vi sarà adesione dell'appaltatore al deviamento del suddetto generale sistema incorrerà egli stesso nella pena di scudi 50.

Luoghi, in cui l'appaltatore dovrà spedire le Bollette, e di lui obbligo di tenere in essi la Staderone a peso romano da campionarsi anche a richiesta dei Macinanti.

9 La dispensa delle bollette si dovrà fare dagli appaltatori in tutti i luoghi, e Terre, ove risiede la maggior parte delle respettive popolazioni, e perciò si previene il pubblico, che niun macinante potrà essere obbligato a portarsi altrove fuori dei luoghi destinati per far la spedizione delle bollette, come pure si notifica, che restando gli appaltatori obbligati di ritenere a pubblico comodo presso li distributori delle bollette lo staderone a peso romano per la pesa del grano, che vuol macinarsi, così potranno i macinanti con tal mezzo verificare il peso dei loro grani prima di farsi rilasciare la bolletta, per assicurarsi con tal mezzo da ogni pericolo di essere sorpresi in frode per causa d'una maggior quantità di peso di quello, che si fosse da loro denunciato. Sarà poi a carico dell'appaltatore di tener sempre l'enunciato staderone ben campionato. Nel caso, che qualche macinante lo considerasse difettoso, potrà domandare, che dal pubblico staderajo sia campionato. Se si troverà esatto, o difettoso a danno dell'appaltatore, la spesa del perito sarà a carico del macinante: Se difettoso a danno del Macinante la detta spesa si dovrà pagare dall'Appaltatore, e se il difetto fosse di qualità criminosa, si procederà contro di esso, come di ragione.

Si vietano agli Appaltatori le straordinarie macinazioni con facilitazioni dolose, allorchè si approssima il termine degli Appalti.

10. Per tre mesi innanzi, che scada il sessennio stabilito alla durata degli attuali appalti coerentemente all'art. 14. della Notificazione dei 16. Settembre prossimo passato pubblicata da Monsig. Tesoriere Generale, e come è stato interdetto ai sottonotati Appaltatori nei loro contratti, resta ai medesimi proibito di permettere, ed autorizzare estraordinarie macinazioni con facilitazioni, e minorazioni del Dazio, o con altre dolose maniere in pregiudizio del Dazio da esigersi in giusta misura, ter-

minati i loro appalti. In caso di contravvenzione a tal divieto la Reverenda Camera, o per essa gli appaltatori successori saranno in diritto di ripetere dagli appaltatori attuali il dazio, ch'è stato loro defraudato medianti le dette estraordinarie macinazioni.

Come debbano spedirsi le Bollette degli Appaltatori, e portarsi dai Macinanti.

11 Non dovendosi avere per legittima alcuna macinazione, che non sia accompagnata dalla corrispondente bolletta, dovrà questa essere rilasciata ad ogni richiesta dei macinanti dagli appaltatori, e ministri deputati dai medesimi nei luoghi del rispettivo loro appalto, ed in ciascheduna bolletta dovranno notare il nome del macinante, la quantità del Grano da macinarsi il dazio ritratto secondo la stabilita quantità del medesimo, ed il nome del molinaro, nel di cui molino liberamente scelto dal macinante dovrà essere effettuata la macinazione. I macinanti poi dovranno prevalersi di detta bolletta, legandola in luogo visibile del sacco tanto intera, allorchè conducono il grano alla mola, quanto spezzata per una metà, allorchè riconducono la Farina; altrimenti sorpresi senza l'accompagno della Bolletta, il genere cadrà *in commissum* ed oltre la perdita del medesimo, sarà il proprietario dello stesso genere soggetto ad una penale di scudi 25 da disporsi come appresso.

Il Macinante non dee pagare il Dazio pel grano, che dee rilasciare al Molinaro per molitura, ma questo sarà espresso nella Bolletta.

12 Il macinante non dovrà pagare alcun dazio per la rata, e porzione del grano, ch'Egli dovrà rilasciare al Molinaro per molitura secondo l'uso dei luoghi, nei quali si macina: Ma per evitare ogni frode del dazio l'Appaltatore, o il suo Ministro, che rilascerà la bolletta, dovrà esprimere il quantitativo del grano da ridursi in farina, per cui il macinante ha pagato il dazio, ed il quantitativo del medesimo genere, che dovrà rimanere al molinaro. Il genere proveniente da dette moliture sarà ritenuto dal molinaro nel modo, e colle cautele in appresso da prescriversi, e volendo esso macinarlo sarà obbligato prendere la bolletta, e pagare la corrispondente gabella come si è di sopra ordinato nell'articolo 2.

13 Non sarà lecito ad alcun macinante d'introdurre nei molini in varie volte, o sia in diverse porzioni quella quantità di grano, per la quale ha preso una sola bolletta, e molto meno sarà permesso anche introducendola interamente nel molino macinare a conto una sola parte del quantitativo specificato nell'anzidetta bolletta, e ricondurre la farina della sola parte macinata senza la bolletta, o colla bolletta intera, ed anche smezzata, sebbene il molinaro vi attergasse su di essa la sola porzione macinata, dovendosi in ciascun viaggio, ed in cadauna volta introdurre nel molino il grano, ed estrarre dal medesimo le farine in quella quantità, che esattamente corrisponda all' intero quantitativo espresso nella bolletta. In caso di contravenzione il macinante incorrerà nella pena della perdita del grano, o farina, e di scudi 25. per ciascuna volta, in cui contro la presente disposizione recasse alla mola una parte del grano espresso nella bolletta, e riconducesse quella parte in farina alla propria casa, senza che possa esimere dalla contravenzione qualunque succennata attergazione della porzione macinata apposta sull'intera bolletta, o sulla metà di essa dal molinaro.

Il Macinante non può introdurre nella Mola una sola parte del Grano espresso nella Bolletta e molto meno introducendola anche interamente può estrarre una sola parte del genere in Farina, ma dee introdurre, e ricondurre l'intera quantità specificata nella Bolletta.

14 Nessun molinaro potrà macinar grano, o segala ancorchè fosse di moliture, o risposte di affitti dei molini, nè ricevere detti generi nel suo molino, se il macinante non gli consegna la bolletta regolare precisata nel precedente *Articolo* 11. Appena introdotto il grano, o segala con detta bolletta, il Molinaro con staderone, che dovrà ritenere sempre ben campionato, egualmente che si è prescritto nel precedente *Articolo* 9. pei luoghi, nei quali si spediscono le bollette, dovrà primieramente pesarlo per verificare, se il genere corrisponde alla quantità espressa nella bolletta. Verificata tal quantità dovrà Egli subito intaccare in mezzo la bolletta, e macinato, che avrà il grano interamente, la dividerà, ritenendone esso la parte inferiore, e ponendola in filza, e restituendo la parte superiore al macinante, acciò possa riportarla legata al Sac-

Il Molinaro dee pesare il Grano, che gli si porta a macinare, intaccare subito la bolletta nel mezzo, e macinato che avrà il genere, la dividerà dandola la parte inferiore al Macinante, e ponendo in filza la parte superiore.

co, come si è prescritto nel predetto *Articolo* 11. Qualora il molinaro riconoscesse col suddetto peso, che il grano, che s' introduce, è in quantità maggiore di quello espresso nella bolletta dovrá ritenerlo senza macinarlo, e darne subito avviso all' Appaltatore, o suo Ministro nel luogo, in cuì si è spedita la bolletta per conoscere, se la differenza di qualche entità nel peso sia dolosa, nel qual caso il genere cadrà *in commissum*, ed il macinante incorrerà ancora nella pena di scudi 25. Mancando il molinaro a dare avviso all' Appaltatore di detta differenza, e ad onta della medesima arbitrandosi di macinare il grano, verificata, che sia dall'Appaltatore, o suo Ministro la di lui contravenzione, incorrerà egli nella pena di pagare il valore dell'intera quantità del grano macinato, ed inoltre di scudi Venticinque.

Proibizione ai Molinari di ricever grano, e consegnare Farine di Notte.

15 A scanso di frodi i molinari non potranno ricever il grano, nè restituir la farina di notte, volendo, che abbia ciò luogo, ancorchè detti molini fossero di qualsisia persona, o corporazione privilegiatissima, e che abbisognasse di special, ed individua menzione. In caso di contravenzione del molinaro per la prima volta incorrerà nella pena di scudi 50. per la seconda di scudi 100., e per la terza della Galera per un anno.

Come debbano i molinari conservare il Grano delle Moliture, e loro obbligo di denunciarle mensualmente all' Appaltatore.

16 Tutti i molinari, ancorchè fossero addetti a molini spettanti in proprietà a persone, o corporazioni privilegiatissime come sopra, debbono porre tutte le moliture, che di giorno in giorno riscuoteranno a grano, e volta per volta, che le riceveranno, in un Cassone a tal' effetto destinato, e fisso al muro chiuso con due, o tre serrature, e chiavi di diversi scontri da ritenersi una dal detto Molinaro, l'altra dall' Appaltatore della Delegazione, in cui risiede il molino, e la terza dall' Appaltatore di diversa Delegazione finitima allo stesso molino, se anche i macinanti di questa fossero soliti accedere al detto molino, con piccolo forame nella parte superiore di detto cassone per introdurvi per mezzo di esso l' enunciato grano delle moliture, af-

finchè sempre si possa fare il confronto delle medesime colla quantità del grano macinato da particolari. In fine di ogni mese dovrà dare il molinaro all' Appaltatore della Delegazione, in cui è situato il molino, ed anche a quella della Delegazione vicina, se nel di lui molino vi accedono i macinanti della medesima, la distinta assegna del grano ricevuto per moliture per farne il confronto, e volendolo estrarre dal cassone dovrà egualmente interpellare il detto Appaltatore, o Appaltatori, affinchè assistino all' estrazione. Mancando il molinaro a qualunque dei predetti obblighi cadrà in contravenzione, e sarà soggetto alla perdita del grano preso per moliture, ed alla pena di scudi 25 per cadauna volta, che avrà contravenuto. Si dichiara, che nell' enunciato caso, in cui in un molino accedessero i macinanti di due distinte Delegazioni, e così di due diversi Appaltatori, allora il molinaro dovrà per cadaun Appaltatore ritenere distinte due filze per quella metà delle bollette, di cui si è disposto nel precedente Articolo 14., secondo la diversa derivazione delle medesime.

17 Il molinaro non potrà ritenere dentro i molini, che nelle case, stanze annesse, e vicine ai medesimi alcuna quantità di grano, ancorchè fosse entro i sacchi, e sacchette, se non vi sarà sopra ciascuna di essa la rispettiva regolare bolletta corrispondente al peso del grano, che nelle medesime si conterrà, Sarà ancora ad esso vietato sotto qualsisia pretesto, o ragione sebbene verisimile di ritenere entro i molini, o in sito contiguo, ed annesso ai medesimi sacchi, sacchette anche vuote, ed altri oggetti adattati a contenere grano. In caso di inadempimento a questi ordini, oltre la perdita del grano egli incorrerá anche nella pena di scudi 25 per ciascuna volta.

I Molinari non possano ritenere Sacchi, o Sacchette di Grano senza bolletta nelle case, e Stanze annesse, o vicine ai Molini, e neppur Sacchi vuoti, ed altri oggetti adattati a contener grano,

18 Ogni molinaro non potrà fare, nè prendere le bollette a nome de' macinanti, e molto meno ritener le medesime intere senza grano, ed in caso di contravenzione incorrerà nella suddetta pena di scudi 25 per ciascuna volta, ed altre anche maggiori secondo la qualità dei casi, e delle circostanze.

Non possono prendere pei Macinanti le Bollette, e ritenerle intere senza grano.

Dovranno consegnare mensualmente le Bollette infilzate all' Appaltatore, e farne il confronto con esso sui libri.

19 Nel primo giorno di ciascun mese cadaun molinaro dovrà consegnare all'appaltatore, o di lui ministro le parti delle bollette, che terrà infilzate del mese precedente, ritirandone ricevuta, dopo che se ne sarà fatto il rincontro dal ministro, che le ha spedite sul di lui libro, o sulle bollette madri. Trovandosi mancante una qualche bolletta, e provandosi dall'appaltatore, che il grano, del quale manca la bolletta, sia stato macinato nel di lui molino, incorrerà egli nella pena di scudi 25 per ogni bolletta mancante. Nella stessa pena molto più incorrerà il molinaro ogni volta, che ommetterà di consegnare le bollette del mese precedente.

Tempo, per cui il Macinante dovrà conservare la porzione della Bolletta, e di lui obbligo di consegnarla all' Appaltatore, ricercandoglisi.

20 Qualunque persona avrà macinato grano dovrà ritenere presso di se quella parte di bollette, o bolletta, che avrà ricondotto in propria casa colla farina, e sarà tenuto di conservarla per lo spazio di due mesi, o infilzata, o riposta come meglio gli parerà per poterla mostrare all'appaltatore, o di lui ministro tutte le volte, che da questo ne venga ricercata. Sarà tenuta ancora consegnarla presso ricevuta, se piacesse all'appaltatore o di lui ministro di ritirarla.

Giorni pei quali sono valide le Bollette prese, e le loro proroghe.

21 Quando i molini siano molto distanti dal luogo dell'abitazione del macinante, questi non potrà ritenere presso di se le bollette intere ricevute dai ministri dell'appaltatore per più lungo tempo di tre giorni da computarsi dal successivo alla data della bolletta. Se poi i molini fossero vicini al macinante, questi non potrà ritenere le bollette più di un sol giorno successivo a quello della detta data. Accadendo, che per qualche legittimo impedimento il macinante non avesse potuto recare il grano alla mola dentro i detti giorni, dovrà appena spirati i medesimi esibir le bollette al ministro, che le ha spedite per ottenerne una proroga, quale gli sarà accordata *gratis* anche con mutazione del molino, se il macinante vorrà variare lo scelto da prima. Detta proroga sarà per un'altro giorno se la bolletta è di quello, che ha la tolleranza di un sol giorno, se poi sarà di quelle, che valgono per tre

giorni, la proroga si accorderà pel medesimo termine. Se il macinante neppure nel termine della proroga si avvalerà delle bollette, queste rimarranno di niun valore, e qualora il macinante ardisse andare alla mola colle medesime, incorrerà nella perdita del grano, che con tali bollette rese di niun vigore porterà a macinare, e di scudi 25 per ciaschedun rubbio del medesimo, che a questa maniera tradurrà alla mola.

I Macinanti provenienti da luogo estero sono soggetti al Dazio, ed alle cautele di sopra prescritte.

22 Venendo alcuno a macinare da luoghi di dominio estero ne' molini dello Stato Pontificio sarà obbligato di pagare la sovraenunciata gabbella, e prendere la bolletta in un qualche luogo più comodo della Delegazione, in cui esiste la mola ove si vuol macinare, e sarà astretto fino ai termini del confine Pontificio di osservare tutte le cautele, ed obblighi di sopra prescritti sì nel condurre il grano alla mola, sì nel riportare le farine ai proprj paesi, e contravenendo a queste ordinazioni il macinante estero incorrerà nella perdita del grano, o delle farine, e nella pena di scudi 25 per ciaschedun Rubbio dell'uno, o dell'altro.

Il Macinante sorpreso con Grano, e Farina in quantità maggiore dell'espressa nella Bolletta cade in frode.

23 Se tanto nell'andare alla mola a macinare il grano, che nel tornare da essa colle farine, il macinante sarà sorpreso con maggior quantità dell' uno, o dell'altro genere di quella specificata nella bollettta da portarsi sempre, come si è di sopra ingiunto, fissa, e legata al sacco, incorrerà irremisibilmente nella perdita di tutto il grano, e nella pena di scudi 50 per ciascuna contravenzione. A questo effetto vogliamo, ed ordiniamo, che sia lecito ai Ministri, ed officiali degli appaltatori, incontrandosi coi macinanti di confrontare se nel grano, o farina, che conducono, vi sia eccessività in confronto della bolletta, procedendo in presenza di due testimonj al peso mediante lo staderone della mola, a cui è diretto il grano, o quello dell' Officio piú vicino, in cui si spediscono le bollette. I macinanti non potranno far opposizione a tal rincontro del peso, e trovandosi eccessività incorreranno nelle sopradette pene.

Obblighi di Proprietarj di Molini nelle proprie abitazioni, o chiostri.

24 Ordiniamo, che qualunque persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione ancorchè privilegiatissima, e qualunque corporazione, che ricercasse speciale menzione, quale dentro le proprie abitazioni, chiostri, ed altri luoghi abbiano, o siano per costruire molini, e altri istromenti atti a macinar grano a mano, a vento, o in altra maniera debbono darne assegna all' appaltatore della delegazione, in cui sono situati detti molini, nè possono in essi macinare anche per uso proprio senza aver preso la bolletta dall' appaltatore sotto pena della perdita di detti molini, ed istromenti, ed altre ancora secondo la qualità dei casi, e delle persone, e sarà lecito allo stesso appaltatore, allorchè si macina, farvi intervenire un di lui ministro, o deputato.

Mano Regia competente agli Appaltatori, e loro Rappresentanti.

25 Per la più sollecita esigenza del dazio come sopra appaltato, la Santità di Nostro Signore ha prescritto, che gli Assessori Camerali e ne' luoghi dove essi non risiedono, tutti i locali giusdicenti delle rispettive delegazioni facciano eseguire a richiesta dei suddetti Appaltatori, e ministri dei medesimi la Manoreggia contro qualunque debitore sommariamente, e vista soltanto la verità del fatto, come pure di prestarsi ad ogni atto, che occorresse ad ovviare le frodi, punirle, allorchè fossero commesse, ed a garantirei n ogni incontro il diritto dovuto agli Appaltatori secondo i termini del loro Contratto.

Divisione delle multe.

26 Le multe per le fraudi, e contrabandi, che nel presente Editto si sono comminate, come ancora i generi, che caderanno come sopra *in commissum* si divideranno in quattro parti, una delle quali apparterrà agli esecutori, l'altra all' accusatore, che sarà tenuto segreto, la terza al Giudice, che emanerà la sentenza, e la quarta all' appaltatore, ed in mancanza dell' accusatore, la di lui parte si accrescerà a quella degli esecutori.

Proibite le perquisizioni domiciliari, si rimette alla definizione giudiziaria la ripetizione del Dazio,

27 Le perquisizioni domiciliari per le macinazioni effettuate fino al giorno 31 dicembre scorso restano affatto interdette. Saranno bensì in diritto gli appaltatori, senza però alcuna responsabilità tanto

della Reverenda Camera, che de' particolari individui, che tutt' ora fossero possessori di farine provenienti dalle macinazioni fatte nel caduto anno 1816., di verificare, se a tali macinazioni abbia potuto dar luogo un' eccessivo ribasso del dazio in allora vigente, od altra dolosa maniera, per cui siasi voluto accrescere un introito in pregiudizio degli appaltatori, che succedevano, lasciando alla definizione de' tribunali competenti il decidere, come di ragione, su qualunque diritto, se per tal causa potesse competere ai stessi nuovi appaltatori per la ripetizione di un dazio, che con una regolarità di macinazioni nell'anno antecedente al loro appalto si sarebbe da essi verisimilmente esatto.

che gli appaltatori volessero intentare per dolose macinazioni effettuate fino ai 31 decembre scorso.

28 Finalmente ordiniamo tanto agli appaltatori, che a qualunque ministro deputato per la spedizione delle bollette, che dai medesimi verrà destinato secondo il precedente art. 9. ne' luoghi de' respettivi loro appalti di dover tener affisso nell' ufficio di spedizione delle bollette in luogo comodo, e visibile una stampa del presente Editto, onde siano a tutti note, e manifeste le disposizioni relative sì agli appaltatori, che ai macinanti. Simile obbligazione per l' affissione ne' locali de' molini s' ingiunge a tutti i molinari, proprietari, ed affittuari dei molini, acciò ad ogni macinante siano sempre facilmente visibili le surriferite disposizioni sotto pena di scudi venti tutte le volte, che si rinverà mancante la prescritta permanente affissione, da applicarsi la metà all' accusatore, e l' altra metà al Tribunale, che avrà verificata la contravenzione.

Si dee tenere affisso il presente Editto negli Ufficj, ne' quali si spediscono le Bollette, ed in tutti i Molini.

29 Vogliamo, ed ordiniamo, che il presente affisso, e pubblicato nelle città principali, ed altri luoghi delle delegazioni compresi negli appalti astringerà ciascuno in ciò, che gli appartiene, come gli fosse stato personalmente intimato.

L' affissione del presente ha luogo di speciale intimazione.

Dato in Roma nella Camera Apostolica il dì 16 Gennajo 1817.

*B. CARD. PACCA Camerlengo di S. C.*

Pier Maria Gasparri Commissario Generale della Reverenda Camera Apostolica

Mattia Toschi Seg. e Cancell. della R. C. A.

---

## *DELEGAZIONI*

## *E NOMI DEGLI APPALTATORI*

Comarca di Roma „ *Sig. Cammillo Polverosi.*

Delegazione di Frosinone compreso Velletri „ *Sig. Domenico Tedeschi.*

Delegazione di Rieti „ *Sig. Veriano Nolder.*

Delegazione di Viterbo „ *Signor Vincenzio Persiani.*

Delegazione di Civitavecchia „ *Sig. Casimiro Falzacappa.*

Delegazione di Perugia „ *Sig. Luigi Polidori.*

Delegazione di Spoleto „ *Sig. Mattia Ajelli.*

Delegazione di Camerino „ *Sig. Giorgio Felici.*

Delegazione di Macerata „ *Signor Telesforo Branca.*

Delegazione di Fermo „ *Signor Conte Luigi Brunetti.*

Delegazione di Ascoli „ *Sig. Cammillo Serpetti.*

Delegazione di Ancona „ *Sig. Ilario Borghi.*

Delegazione di Urbino, e Pesaro „ *Sig. Conti Derossi Marcelli, e Sebastiano Morosini.*

## NOTIFICAZIONE

Essendo necessario per la regolare esecuzione di quanto si prescrive dal Moto-proprio di Nostro Signore de' 6 Luglio prossimo passato negli articoli 229, e seguenti riguardo alla Liquidazione del Debito Pubblico, di conoscere per ora gli attuali legittimi Possessori de' Luoghi di Monti non estinti, e i vincoli, e i pesi attualmente vigenti, e che debbono aggiungersi a medesimi, si fa noto a tutti i detti Possessori, che debbano esibire nella Segreteria de' Monti tutte le Patenti dei Luoghi di loro appartenenza, e farvi eseguire nei modi soliti, e consueti tutte quelle traslazioni e variazioni, che saranno necessarie, e convenienti, perchè il Capitale venga assegnato nei termini di giustizia a chi per Legali titoli dovrà appartenere.

A questo effetto si prefigge ai Possessori di Luoghi di Monte dimoranti nello Stato Pontificio il perentorio termine di giorni venti della data della presente, e di tutto il prossimo futuro mese di Decembre agli Stranieri.

Avverta pertanto ognuno di prontamente obbedire, altrimenti, passato il suddetto termine, i respettivi Possessori, e il loro Credito non si avranno in alcuna considerazione.

Dalla Nostra solita Residenza di Monte Citorio questo dì 25 Novembre 1816.

*CESARE GUERRIERI Tesor. Gen.*

---

## NOTIFICAZIONE

Inerendo alle determinazioni da Noi prese nella Notificazione dei 16 Settembre del corrente anno risguardante la estenzione, e circoscrizione degli Officj Ipotecarj in tutto lo Stato Ecclesiastico, ed in ulteriore schiarimento di quanto abbiamo in essa prescritto, confermiamo con la presente, presso il Sovrano Oracolo, partecipatoci dall' Emo, e

Rmo Sig. Cardinal Segretario di Stato, che sebbene tali Officj, debbano esistere soltanto nei Luoghi ove sono i Tribunali di Prima Istanza; Nulladimeno, non potendo alcuna altra Città allegare le particolari circostanze delle due Città di Urbino, e Pesaro, che quantunque riunite sotto una sola Delegazione, ed un solo Tribunale di Prima Istanza, sono due Capitali, a pari grado, e splendore, potendo il Delegato, e Tribunale suddetto, se così gli piacesse, ugualmente risiedere nell' una, o nell' altra, rendiamo noto al Pubblico, che anche in Urbino verrà attivato un Officio di Ipoteche, a cui resteranno attribuiti i Distretti di Urbino, e Gubbio, rimanendo a quello di Pesaro attribuiti i Distretti di Pesaro, Fano, e Sinigaglia, conforme abbiamo già dichiarato nella nostra precedente Notificazione.

Ad eccezione adunque delle due Città suddette, per le accennate ragioni, e di quella di Velletri, per ritrovarsi in essa una propria, e distinta Giusdicenza, confermiamo, e dichiariamo, che gli anzidetti Officj delle Ipoteche saranno solo nei luoghi, ove esistono i Tribunali di Prima Istanza, secondo le massime stabilite per la più esatta, e regolare Amministrazione di questa istituzione: Restando ferma, e nel suo pieno vigore tutto il resto contenuto nella citata nostra Notificazione delli 16 Settembre, alla quale non intendiamo fatta alcuna innovazione con la presente, che per la sua pubblicità, ed esecuzione sarà affissa nei Luoghi soliti della Dominante, e dello Stato Ecclesiastico, affinchè niuno ne alleghi giammai l' ignoranza.

Data in Roma dalla Nostra Residenza li 27 Novembre 1816.

*A. PICCARDI Prefetto degli Archivj.*

# NOTIFICAZIONE

*ERCOLE di S. Agata alla Suburra Diacono CRD. CONSALVI della Santità di N. S. PP PIO VII. Segretario di Stato.*

Quantunque il raccolto del Grano sia stato nelle Provincie Pontificie meno infelice che in alcuni altri dominii, e non vi sia alcun timore, che manchi al pubblico sfamo, ciò non ostante è stato così scarso il raccolto delle Granaglie, e degli altri Generi, ed è così generale la penuria dei medesimi in tutta la Italia, che ha prodotto un'incarimento nei prèzzi, cosicchè la Classe indigente sfornita di mezzi teme di soccombere alla miseria nella corrente Stagione d'Inverno.

La Santità di Nostro Signore non ha lasciato di volgere incessantemente il pensiere all'oggetto della pubblica sussistenza, e di occuparsi in modo particolare degl'Indigenti, che tanto interessano le sue paterne sollecitudini, e se nell'Inverno scadùto fece profondere generosi soccorsi a tante infelici Popolazioni mancanti de'generi necessarj alla vita, e dei mezzi per provedersene, se fece per lo stesso fine organizzare in varj punti dello Stato i pubblici Lavori a spese del proprio Tesoro, ha ben conosciuto che maggiori sforzi esigge questo anno, che presenta maggiori bisogni.

Animato pertanto il S. Padre da un desiderio ardente di accorrere alla sorte de'bisognosi suoi sudditi, ha fatto già somministrare da Monsig. Tesoriere Generale delle vistose somme, ed altre ha ordinato di somministrarne a sollievo di alcune Popolazioni più miserabili, èd ha ordinato insieme, che col denaro delle pubbliche Casse si attivassero senza ritardo i pubblici lavori onde facilitare alla Classe laboriosa degl'Indigenti il mezzo per procacciarsi il giornaliero sostentamento.

Coerentemente a queste Sovrane benefiche disposizioni, si vanno già ad intraprendere i lavori nelle strade da Perugia sino al Confine Toscano,

in quella di Città di Castello, nelle altre di Orvicto, di Bagnorea, e di Montefiascone, in quella tra Vicovaro, e Subiaco, da Osimo in Ancona, nell' altra Territoriale di Castel Fidardo, da Velletri a Cisterna, e a Terracina. Olre questi, ed altri Lavori, che si stanno disponendo anche per altre Provincie, si faranno eriggere delle Fontane, costruire delle Mole Frumentarie, ristorare i Porti, riparare le Mura di varie Città, ed attivare altre Opere pubbliche, le quali mentre accrescono i Fondi permanenti di pubblica utilità, aprono nelle circostanze attuali ai bisognosi un largo campo di provvedere colla propria industria alla loro sussistenza.

Ma per quanto grandi siano gli sforzi già fatti, e quelli, che il Governo è disposto a fare, sia colle sovvenzioni pecuniarie, sia coll' attivazione de' Lavori pubblici, siccome non è possibile che giunga a far fronte coi soli suoi mezzi alla vastità de' bisogni per soccorrere nella straordinaria circostanza della corrente stagione i bisognosi di tutto lo Stato, così la Santità Sua trova giusto, che lo stato medesimo concorra a questo caritativo soccorso, e che vi contribuiscano a proporzione delle loro forze i Possidenti, i Commercianti, i Facoltosi sotto qualunque rapporto, ai quali nei casi di urgente necessità i doveri di Religione, i sentimenti di Umanità, e i rapporti dell' ordine sociale impongono l' obbligo di accorrere al sollievo dei loro fratelli, coi quali debbono considerarsi come componenti una stessa famiglia, e che la classe indigente ovunque esista trovi così le risorse necessarie alla vita senz' abbandonare il proprio tetto, e le proprie famiglie.

E' informata la Santità Sua che alcune popolazioni della Marca animate da questi principj che la Religione, e la natura scolpiscono nel cuor dell' Uomo, si sono già volontariamente tassate chi di una imposta di baj. 25. chi di baj. 15. sopra ogni cento scudi di Estimo Catastrale per formare una Cassa in soccorso degli Indigenti loro concittadini, e queste popolazioni meritano la maggior lode, e la maggior considerazione Sovrana.

Sua Beatitudine vuole che gli Arcivescovi, i Vescovi, e i Parrochi esortino li Possidenti dei rispettivi Paesi alla loro giurisdizione soggetti ad imitare un esempio così glorioso, e che inspirino ai Commercianti, e ai Facoltosi lo stesso spirito di fraterna carità, onde somministrino delle somme in soccorso dei Bisognosi, facendo loro riflettere che quelli che hanno maggiori mezzi hanno maggior debito di sovvenir chi ne manca.

Siccome però il Santo Padre brama di appianare la strada al pubblico Sussidio, così dopo un maturo esame dei mezzi più acconci a conseguire l'intento, coll'Oracolo della sua viva voce ci ha ordinato di pubblicare le seguenti disposizioni.

In ogni Provincia si formerà una straordinaria Congregazione principale, detta di pubblico sussidio.

Questa sarà composta nelle Legazioni dal sig. Card. Legato, dal Vescovo, dal Gonfaloniere, da due Ecclesiastici, e da due Consiglieri.

Nelle Delegazioni, dal Vescovo, dal Delegato, e dagli altri nominati di sopra.

Nelle Città di Governo di prim'ordine vi sarà una simile Congregazione, composta parimente di Monsignor Vescovo, e dove questi mancasse, del Vicario, del Governatore, del Gonfaloniere, di due deputati Ecclesiastici, e di due Consiglieri.

Nei Governi di second'ordine vi sarà pure una Congregazione, e sarà composta del Vicario, del Governatore, e del Gonfaloniere.

In tutti gli altri Luoghi, nei quali o esiste il Gonfaloniere, o il Sindaco, ma non vi risiede il Governatore, la Congregazione sarà composta del Vicario Foraneo, del Gonfaloniere, o del Sindaco, e di due probe persone.

Esistendo in Roma il Pio Istituto di Carità, e provvedendosi dal medesimo alla sussistenza dei Poveri, vi sarà soltanto una Commissione Centrale di pubblico Sussidio, composta di due Prelati, di due Principi, e di un Cardinale, che la presiederà.

Questa Commissione sarà principale per la Comarca, e Centrale per le Congregazioni principali

delle Provincie, e tanto esse, quanto le Congregazioni subalterne della Comarca, corrisponderanno con la detta Commissione Centrale.

Nelle Legazioni i Signori Cardinali Legati, nelle Delegazioni i Delegati, e negli altri luoghi i Governatori, o dove questi non esistono i Gonfalonieri, o i Sindaci, riuniranno nel più breve tempo gli altri Membri della Congregazione già nominati, ed eleggeranno immediatamente gli altri non nominati, e che dovranno far parte della Congregazione suddetta, dando conto alla Segreteria di Stato di tali elezioni.

Tutte le Congregazioni subalterne delle Provincie corrisponderanno immediatamente colla rispettiva Congregazione principale, e quelle della Comarca di Roma corrisponderanno con la Commissione Centrale, come Congregazione principale per la Comarca medesima.

Le Congregazioni principali potranno fare quelle modificazioni, e prendere quei provvedimenti, che verranno suggeriti dalle circostanze, le quali non possono essere prevedute.

Volendo Sua Santità, che il soccorso da darsi non sia dilazionato, ordina, che immediatamente si formi da per tutto una Cassa con una sovvenzione da darsi per una sola volta dai Possidenti.

Questa sovvenzione consisterà nel sopraccarico di bajocchi dieci sopra ogni Cento Scudi di estimo territoriale, da pagarsi, in bajocchi Cinque ai 15. del prossimo Decembre, ed altri Cinque ai quindici di Febraro.

Prevedendosi che le Comunità di sopra enunciate, che hanno già lodevolmente stabilito i mezzi per provvedere alla lor sussistenza fissando una tassa sull'estimo Catastrale del rispettivo loco Territoriale, o altre che avessero già seguito, o seguissero lo stesso esempio, non possano sodisfare anche gli enunciati baj. 10 di caritativo contributo, dovranno intenderlo compenetrato nella tassa volontaria che si sono imposta, detraendo dalla esigenza della medesima, sempre che questa sia in somma

maggiore, li baj. 10 spettanti alla detta sovvenzione da erogarsi nei lavori locali, e nelle zuppe economiche, ed impiegando il di più nell' acquisto dei generi in quei modi, e forme che ciascuna Comunità avrà creduto, o crederà meglio di stabilire.

Il S. Padre circoscrive a questi discreti limiti la sovvenzione da levarsi sulli Possidenti, perchè molti di essi non sono facoltosi benchè posseggano, perchè il suo Cuore Paterno soffre troppo quando si tratta d'imporre sopra i suoi Sndditi, e perche non vuol dubitare che i Possidenti più commodi, e facoltosi, mossi dalla loro carità, e dal generoso esempio altrui, non limiteranno la loro sovvenzione a questa misura.

Siccome però il ritratto del detto sopraccarico non può essere sufficiente ai bisogni di tutto il tempo che dovrà decorrere sino alla nuova raccolta, così pubblicato appena che sarà nei Luoghi respettivi il presente Regolamento, si aduneranno i Consigli di tutte le Comuni, fisseranno il quantitativo reale de' bisogni, e suggeriranno i mezzi necessarj per provvedervi, facendo concorrere i Commercianti, e i ricchi Capitalisti di denaro, e trasmettendo immediatamente alla Segretaria di Stato le loro deliberazioni, e i loro progetti.

La esigenza del sapraccarico detto di sopra non si farà dagli Esattori delle rendite pubbliche, nè dovrà colare nelle Casse del Principato.

In ogni Luogo la Congregazione detta del Sussidio nominerà una persona frà le più accreditate per probità, e per solidità, e questa assumerà il meritorio gratuito incarico della esazione di tal Contributo. L' Esattore del pubblico Sussidio è autorizzato per questa esigenza straordinaria soltanto a fare uso della Mano Regia, la quale basterà che sia firmata dai Sigg. Cardinali Legati, o dai Delegati, o dai respettivi Governatori.

Le somme, che esigeranno, saranno depositate contro ricevuta presso il Capo della Congregazione Locale, la quale ricevuta si passerà alla

persona incaricata della contabilità, per poi darne conto alla Congregazione principale, coll'intelligenza della quale le somme verranno erogate nei lavori delle Strade, o altre opere, che dai Consigli si giudicheranno più utili alle respettive Comuni.

La contabilità si riterrà dal quell' Individuo, ch'è insieme Pubblico Rappresentante.

Tanto i lavori delle strade, quanto di qualunque altra opera pubblica, che sarà per intraprendersi, saranno, regolati in modo, che il benefizio sia generalmente ripartito sugli Operaj, e la direzione di tali lavori starà presso la Congregazione locale, che ne renderà conto alla Congregazione principale.

In ogni Communità per qualunque strada da risarcirsi, o altro pubblico lavoro da farsi, verrà eletto dalla Congregazione locale un Deputato per soprintendere ai lavori, e questo avrà sotto di se per la giornaliera assistenza ai medesimi un Individuo dei più periti, col titolo d' Ispettore dei Lavori.

L' Ispettore dei Lavori terrà conto delle spese, e settimanalmente lo passerà al Deputato che soprintende, ed esso alla persona incaricata della Contabilità.

Saranno date alle Congregazioni principali le providenze opportune onde attivare la industria per quelle Donne, che sono impossibilitate a prestare la loro opera nei pubblici lavori, e saranno insieme date alle Congregazioni medesime le istruzioni circa la mercede da passarsi ai respettivi impiegati nelle opere pubbliche, parte in denaro, parte in Zuppe Economiche.

Le Zuppe Economiche saranno distribuite a due classi di persone, cioè ai bisognosi invalidi per sussidio caritativo, e agl' impiegati nei pubblici lavori per porzione di mercede.

La distribuzione di dette Zuppe tanto per i bisognosi invalidi, quanto per gl' impiegati nei pubblici lavori, sarà cautelata per mezzo di biglietti, li quali saranno contrasegnati per la prima classe

colla firma del Parroco vidimata dal Capo della Congregazione locale, e per la seconda colla firma dell' ispettore dei lavori vidimata dal Deputato dei lavori medesimi.

Vi sarà in ogni luogo una persona o fra i membri delle Congregazioni Locali, o da nominarsi dalle medesime, destinata a ritenere, e dispensare tali Biglietti agl' impiegati nelle opere pubbliche presso la nota, che il giorno innanzi glie ne darà l' Ispettore dei Lavori, o agl' invalidi presso la nota del Parroco, o a chiunque volesse acquistarli per poi darli invece del denaro per limosina ai bisognosi, pagandoli una tenue, e fissa moneta.

Si daranno più estese ed uniformi istruzioni tanto per la confezione delle dette Zuppe, quanto per la regolare distribuzione delle medesime.

Non dubita Sua Santità, che tutte le Persone già nominate, e le altre, che si eleggeranno per parte delle respettive Congregazioni, si faranno una gloria di prestare il loro gratuito servizio a pro dei loro Confratelli nella sicurezza di dare una pubblica testimonianza della loro pietà verso il prossimo, e del loro attaccamento verso il Sovrano, il quale serberà una grata memoria di quelli, che si saranno segnalati in un' opera così meritoria.

Data dalla Segreteria di Stato questo dì trenta Novembre 1816.

*E. CARD. CONSALVI.*

# EDITTO

*DOMENICO DE' MARCHESI DE SIMONE*
*Patrizio Beneventano, dell'una e l'altra Segnatura Referendario, Prelato Domestico della Santità di N. S. Papa PIO VII. e Delegato Apostolico in Perugia.*

Se in ogni tempo è stato essenziale, e necessario l'obbligo per chi è stato prescelto a presiedere quello di pensare a tempo opportuno a tutto ciò che possa occorrere per la provista, consumo, e giusto esito dei generi di sussistenza in beneficio delle Popolazioni, egli è innegabile che in quest' anno Annonario massimo, e vigilante deve essere l'impegno a questi oggetti per tutti quei riflessi, che è bene inutile di motivare, subito che agli occhi di chi che sia non possono nella di loro estensione, e peso essere che evidenti, e palpabili. E' stato providamente addottato il libero Commercio dal Governo, perchè l'industria si aumentasse, il traffico incoraggisse, ed ogni Possidente dei Generi potesse agire in ragione delle viste speculative del proprio guadagno. I suoi regolamenti sono pieni di saviezza, e garantiscono il privato interesse, che è la molla principale che guida le mosse di ogni ceto di persone. Il Monopolio però, e l'incettazione dei generi non convengono con la purità, e schiettezza della libertà commerciale, ma sono realmente abusi introdotti dall'ingordigia, dall'avarizia, e dalla crudeltà istessa in considerazione del male, che producono all'esistenza dell' umana vita. Questo obbrobrioso sistema forma la desolazione generale, mette nel disumano stato di vedere perire di fame la classe indigente, ed eccita il mal contento verso il Governo medesimo. Non si può negare che in questa medesima Città se ne provino giornalmente gli effetti con una amarezza del nostro spirito. Non dovendo pertanto chiudere le orecchia alle continue lagnanze degli Abitanti, alle commoventi voci de' Poveri, ed alle insistenti

rappresentanze di questo Sig. Gonfaloniere, ed Anziani crediamo principalmente di prendere delle misure efficaci sull'acquisto all'ingrosso dei generi commestibili che si recano al Mercato dai Territorj limitrofi, e che poi si rivendono a caro prezzo con danno di chi li compra al minuto, come altresí, sullo smercio delle carni, o con pesi non giusti, o con artificiosa mescolanza di quelle grosse con le sottili.

A riparare pertanto a questi disordini siamo venuti nella determinazione di ordinare quanto segue.

1 Sarà vietato a chiunque di comprare all'ingrosso qualunque genere commestibile nei giorni di Fiera o Mercato prima che suonino le ore dieci antemeridiane, e prima che venga spiegata la Bandiera in questo pubblico palazzo. Questo divieto pertanto, che non si può ne si deve intendere esteso alle contrattazioni del Bestiame qualunque, tanto nelle Fiere che nei Mercati ' dovrà osservarsi non solo nella pubblica piazza del Mercato medesimo, ma ancora in tutti i siti qualunque della città.

2 E' egualmente proibito nei detti giorni di Fiera o Mercato di fare tali compre all' ingrosso dei generi commestibili nell' esterno di questa città, e sulle pubbliche strade, che vi conducono, allorchè i contadini, ed i trafficanti trasportano i loro generi per farne la vendita.

3 Chiunque si troverà in contravenzione incorrerà irremissibilmente nella penale di scudi Dieci per la prima volta ed in quella di scudi Venti per la seconda; Se sarà poi ulteriormente recidivo, oltre il raddoppio della ultima somma sarà anche punito con altre pene afflittive.

4 Questo è un espediente diretto principalmente al bene e comodo del povero, e del giornaliero, perchè abbia tutta la maniera di provvedersi di ciò che è indispensabile per l' alimento della propria famiglia, e per sostentamento della vita, ma come altronde potrà farlo, se i Possidenti delle Derrate mossi da un caritatevole e sentimentale riguardo

verso la Classe indigente, non saran facili ad aprire i loro magazzeni per il regolare smercio dei generi senz'attenderne il troppo eccedente rincaro? Qui è dove ci raccomandiamo all'urbana condiscendenza, e generosità dei possidenti suddetti, perchè invece di essere tenaci detentori dei loro generi li facciano con una metodica intelligenza esporli alla pubblica vendita, onde la Classe indigente abbia a fornirsi di ciò che a costo del proprio denaro, prezzo di tanti sudori, stenti, e fatiche il più delle volte non rinvengono per saziare al possibile i loro famelici domestici.

5. I Venditori delle carni a minuto non potranno da qui innanzi tenere confusamente in un Banco medesimo carni grosse, e sottili. Questi dovranno essere onninamente separate, e designate respettivamente in un Cartello che indichi giornalmente la quantità della carne ed il suo prezzo. Qualora pertanto sarà rinvenuta la mancanza di detto Cartello sarà punito colla penale di scudi Tre per ciascuna volta, come altresì per la promiscuità delle carni, che si rinveranno sopra un medesimo banco, sarà il venditore soggetto in ogni volta alla multa di scudi Sei.

6 Quando poi il Venditore si sarà potuto sorprendere nella vendita di qualsisia qualità di carne grossa per sottile sarà soggetto alla penale di scudi Dieci ed alla carcere formale.

7 I Venditori delle carni nei siti dove queste sono smerciate dovranno tenere le di loro bilancie ferme, e non ammovibili, ed in caso che ciò non si rivenga nelle visite, alle quali anderanno soggetti, o pure che le bilancie medesime non corrispondessero al giusto del peso incorreranno nella penale di scudi Cinque per ogni volta.

8 Si procederà poi col massimo rigore delle Leggi contro chiunque vendesse carni insalubri, o di bestie malate, e non riconosciute secondo il sistema che è in uso.

9 Colle suddette pene poi non restano derogate quelle che incorreranno coloro che non avran-

no fatte bollare le bestie da essi macellate, e non avranno pagato il solito Dazio.

10 Per fare poi adempire tutto questo, e a tutte le altre provvidenze, che sono già in vigore, tanto pel regolare e conveniente andamento di codesti pubblici Forni, perchè il peso del pane corrisponda alla Tariffa dei prezzi in commercio, e sia di buona, e salubre qualità, quanto che per la giusta, e sanitaria vendita di qualunque altro commestibile da farsi dai Macellaj, Pizzicaroli, e di altri venditori qualunque vi vogliono accortezza, vigilanza, e premure. Tutti questi requisiti senza parlare degli altri si trovano riuniti in questi Signori Gonfaloniere, ed Anziani degnamente proclamati per tali, onde noi ben volentieri confermiamo ad essi tutte le opportune necessarie, ed estese facoltà di sorvegliare, e di sopraintendere a questi oggetti, persuasi che niuno più di loro potrà interessarsi per la quiete, e soddisfazione del Popolo, e pel pubblico bene riservato l'ordinario diritto della cognizione, e respettiva decisione delle cause a questa Delegazione. Essi abbiano pure alla loro disposizione la disciplinata, e distinta forza dei Carabinieri, i capi della quale sono così lodevolmente, e particolarmente animati dell'indefessa, e continua cura dell'ordine pubblico e dell'interna ed esterna Polizia. Noi dunque ciecamente riposiamo sulla attività, e zelo degli uni, e degli altri con quella fiducia che ci viene ispirata dalle riprove della di loro antiveggenza, o saviezza.

Il presente Editto pubblicato, ed affisso, che sarà nei soliti Luoghi di questa Città obbligherà ognuno, ed avrà la sua piena esecuzione come se fosse stato personalmente intimato e salve le superiori disposizioni, che potessero in seguito pervenire in proposito.

Dalla Residenza Apostolica questo dì 3 Decembre 1816.

*D. DE-SIMONE Deleg. Apost.*

Gioacchino Bruscati Seg. Gen. della Deleg.

## NOTIFICAZIONE

Nell' avanzarsi del termine colla nostra Notificazione dei 25. Novembre passato prescritto ai Possessori de' Luoghi di Monti per la esibizione delle Patenti, e per le traslazioni, e variazioni necessarie, molti di essi ci hanno fatto conoscere, che per giusti e ragionevoli motivi sono nell' assoluta impotenza di eseguire quanto loro s' impone, se il termine stabilito non venga direttamente prorogato. Siamo pertanto venuti nella determinazione di condiscendere a tali istanze, e quindi colla presente proroghiamo il detto termine a tutto il giorno quindici del futuro mese di Gennajo, onde possa aver luogo il pagamento del primo Trimestre. Dichiariamo però, che ancor dopo detto termine le Patenti saranno ricevute, e gli atti di traslazione eseguiti sino al giorno 30. Giugno del prossimo anno 1817., ma che quelli, i quali avranno esibiti i loro titoli, e fatti gli atti occorrenti dopo il suddetto giorno quindici Gennajo, non potranno avere azione ai frutti, che nel trimestre successivo alla esibizione dei titoli, venendo i frutti del trimestre precedente imputati nel capitale. Il detto termine poi a tutto il giorno 30. Giugno sarà perentorio, e passato il medesimo non si riceveranno più le Patenti, nè istanze per la liquidazione dei Luoghi di Monti.

Dalla Nostra solita Residenza di Monte Citorio questo dì 12. Decembre 1816.

*CESARE GUERRIERI Tesor. Gen.*

---

## NOTIFICAZIONE

La Santità di Nostro Signore si è benignamente degnata di commetterci la esecuzione della misura, che si è creduto di prendere per togliere ai Malviventi, che infestano le due Provincie di Marittima, e Campagna quegli aguati, che lungo

le strade favoriscono i loro delitti, facendo cioè per un determinato tratto di Terreno, che dall' uno, e dall' altro lato della Strada non dovrà esser minore di centocinquanta passi geometrici, diradare, o atterrare le Macchie, e distruggere i Cespugli, e i Canneti, onde sono le strade medesime circondate. Si fa perciò noto a tutti i Possessori delle dette Macchie, e dei Terreni, ove esistono Cespugli, e Canneti in vicinanza delle strade consolari, corriere, ed altre, che verranno indicate dal signor Girolamo Scaccia Ingegnere Camerale deputato da Noi, in vigore delle facoltà compartiteci dalla Santità Sua, Commissario speciale per determinare l' estensione di Terreno, che ne' diversi Luoghi dovrà essere sgombrata dalle Macchie, e dai Cespugli, e Canneti, che essi proprietarj in seguito della Intimazione, che sarà loro diretta da Monsignor Delegato Apostolico di Frosinone dovranno incominciare il taglio nel termine di dieci giorni, ed in quel termine, che nella stessa Intimazione sarà prescritto, secondo la maggiore o minore estensione del Terreno, condurlo a compimento in guisa che s'impediscano le rinascenze, e sgombrare interamente il Terreno, trasportando via il Legname, ed incendiando, colle debite cautele, i Cespugli, e le Frasche, che non possono servire ad alcun uso. Che se l' ordine non venisse immediatamente eseguito, si prevengono i detti Proprietarj, che scorso il termine di dieci giorni, il taglio, e lo sgombramento verrà fatto dal Governo per aversene ragione in appresso coi medesimi.

Avvertano pertanto tutti i Possessori suddetti ad uniformarsi a tali disposizioni, che ad altro non sono dirette, che ad assicurare la tranquillità di quelle Provincie, il commercio, e i Passaggieri dagli attentati de' Malviventi.

Dalla Nostra solita Residenza di Montecitorio questo dì 21. Decembre 1816.

*CESARE GUERRIERI Tes. Gen.*

# ISTRUZIONI

*Della Segreteria di Stato sull' Iscrizioni Ipotecarie dei Fondi di Amministrazione Comunitativa, e di pubblici stabilimenti.*

E' giunto a notizia della Santità di Nostro Signore che da taluni incaricati dell' Amministrazione delle Comunità, e dei pubblici Stabilimenti siasi concepito il timore, che in esecuzione del Moto-proprio dei 6. Luglio prossimo passato, e dei contemporanei regolamenti, che riguardano il sistema ipotecario possino indistintamente i fondi costituenti i loro privati Patrimonj essere ad altrui richiesta assoggettati ad iscrizioni ipotecarie eventuali, e che con ciò rimanghino essi esposti al pericolo di vedersi intralciati, e vincolati pubblicamente i loro Patrimonj, ed impedita la libertà di disporre dei loro fondi nelle occorrenze, che possino presentarsi.

E' stato nello stesso tempo informato il S. Padre, che alcuni dei suddetti Amministratori attuali per questa ragione chiedano d' esser dimessi dai loro impieghi, ed altri ricusino d' assumerli, il che recherebbe non poco imbarazzo, e non lieve danno alle Comunità, ed ai pubblici stabilimenti amministrati.

La Santità Sua, riflettendo al tenore delle disposizioni pubblicate a questo proposito, sebbene conosca, che questi timori sono mal concepiti, e che il Sistema Ipotecario, per ciò che riguarda le pubbliche Amministrazioni nella forma, in cui providamente trovasi stabilito, espone i Patrimonj degli Amministratori alle affezioni ipotecarie assai meno di quello, che le esponeva il sistema adottato precedentemente; ciò non ostante volendo calmare le inquietudini dei detti pubblici Amministratori, ed assicurarli da ogni pericolo di inopportune, ed eccessive iscrizioni prese sopra i loro beni arbitrariamente; e senza necessità, si è degnata per la più facile intelligenza, ed esecuzione delle misure con-

servatorie prescritte, e a quest' oggetto dichiarate, ad ordinare quanto segue.

Intende primieramente Sua Santità, che in ordine alle Amministrazioni affidate alle Magistrature delle Comunità, non possano prendersi le iscrizioni che su i fondi dei Gonfalonieri, come quelli che sono direttamente incaricati, e responsabili di tali Amministrazioni.

Intende inoltre, che tanto in ordine ai detti Gonfalonieri, quanto in ordine a tutti gli altri Amministratori di qualunque pubblico Stabilimento, o opera pubblica di qualunque specie, o pia, o profana, o laicale, o ecclesiastica, non possano eseguirsi le iscrizioni, che mediante le previe risoluzioni consiliari prese, ed esibite nelle debite forme, e mediante gli ordini dei rispettivi Superiori, che presiedono agli altri pubblici Stabilimenti emanati del pari, ed esibiti nelle forme autentiche.

Intende in fine, che le dette risoluzioni, e i detti ordini rispettivamente debbano indicare individualmente i fondi, su i quali dovrà farsi la iscrizione, ed avere inoltre rispetto alle prime l'approvazione della Congregazione del Buon Governo e rispetto agli altri, quello della Segreteria di Stato.

Dovrà avvertirsi però, che queste Sovrane providenze riguardano quelle pubbliche Amministrazioni, le quali siano, e saranno assunte in avvenire senza speciali convenzioni circa le Ipoteche giacchè nel caso, che esistino tali speciali convenzioni dovrà a norma delle medesime procedersi alle iscrizioni colle stesse regole, e nella stessa maniera, che è prescritta riguardo a tutte le altre iscrizioni ipotecarie.

Dalla Residenza Apostolica di Perugia li 15. Decembre 1816.

*D. DE-SIMONE Deleg. Apost.*

# NOTIFICAZIONE

***CESARE GUERRIERI** Prelato Domestico della Santità di Nostro Signore Papa PIO VII. e sua R. C. A. Tesoriere Generale.*

Avendosi l'esperienza dato evidentemente a conoscere quanto infruttuosa per colpa dell'altrui malizia sia riuscita alla prosperità della nostra Navigazione la generosa, e provvida misura del rilascio della sesta parte de' Dazj d'introduzione, e d'estrazione per le merci condotte da bastimenti nazionali pubblicata con Notificazione dei 3 Gennajo 1788, ed essendoci convinti con prove incontrastabili di fatto giunte a nostra cognizione, e comunicate alla Santità di Nostro Signore dei moltiplici artificiosi mezzi, che adopransi da parecchi Trafficanti esteri per simulare con falsi, e surrettizj documenti la nazionalità tanto delle loro persone, quanto dei loro bastimenti con gravissimo danno de' Naviganti del nostro Stato, e con manifesta defraudazione dei diritti dovuti alle Casse Doganali, aderendo ai sentimenti espressici dalla medesima Santità Sua nell' udienza accordataci il dì 4 corrente, colle facoltà speciali a Noi attribuite, per mezzo della presente annulliamo, ed aboliamo qualunque rilascio di Dazj dovuti per l'introduzione, o l'estrazione di Merci sopra qualsisia Bastimento navigante con bandiera Pontificia tanto nel Mediterraneo, quanto nell'Adriatico, riserbandoci soltanto a tenore delle circostanze a porgere alla marina nazionale quei soccorsi, de' quali la Sovrana beneficenza intende chiamare a parte i soli suoi Sudditi, onde incoraggirne gli sforzi a promuovere la maggior possibile prosperità della nostra navigazione. Data dalla nostra solita Residenza di Monte Citorio li 9. Gennajo 1817.

*C. GUERRIERI Tes. Gen.*

Pier Maria Gasparri Commissario Generale della Reverenda Camera Apostolica

Mattia Toschi Seg. e Cancell. della R. C. A.

# AVVERTIMENTI

## *Sulla Riforma pubblicata della Pratica Civile dei Tribunali della Delegazione di Perugia.*

Ha fatto conoscere l'esperienza dopo il periodo decorso dalla pubblicata Riforma della Pratica Civile di questi Tribunali, che ad alcuni articoli della medesima è stata data una interpretazione, la quale o affronta i Regolamenti generali del Foro, o estende le facoltà dei Tribunali al di là dei termini, fra i quali sono circoscritte, o finalmente per quello concerne le Tasse sulle Propine dei Giudici, può apparire in contradizione col disposto all' art. 46. dell' Editto Declaratorio del 30 dello scorso Ottobre.

Volendo pertanto, con l' autorizzazione dell' Eminentissimo Signor Cardinale Segretario di Stato provvedere al più ordinato corso della procedura, ed ovviare a qualunque irregolarità, ed equivoco di applicazione, vien dichiarato, che la nullità degli atti comminata all' art. 83 della riforma in caso d' inosservanza de' regolamenti adottati nella medesima non deve intendersi che per quei Titoli, che inducono nullità per massima di Legge, e di pratica generale, non potendo questa mai derivare da disposizioni particolari, e senza la Sovrana autorità.

Rispetto all' art. 86 in cui si prescrive il metodo di procedere nelle Cause di un valore non eccedente i scudi cinque siccome l' Editto declaratorio, che in quello si richiama, non ha mai inteso di accordare le facoltà economiche per le suddette Cause a tutti i Capi de' Tribunali dello Stato, ma ha dichiarato soltanto, che rimanendo conservate tali facoltà in quei Capi dei Tribunali, che se ne trovavano rivestiti prima dell' emanazione del Motu-Proprio per le Cause inferiori alli scudi cinque. le medesime sieno esenti dal Dazio del Bollo, e Registro, quindi dovrà ritenersi in stret-

ta uniformità con tal Dichiarazione l'espresso nell' enunciato Articolo.

Finalmente quantunque con Lettera Circolare della Segreteria di Stato del giorno 16 Ottobre fosse ordinato, che dovessero conservarsi i due terzi delle antiche Propine, restò tuttavia col successivo Editto Declaratorio dei 30 all' art. 46 abolita una tale disposizione relativamente alle Cause soggette al Dazio dal Registro, e solo si conservarono gli emolumenti degli Attuarj, e Cancellieri, quindi è, che non potrà mai prescindersi nell' applicazione delle Tasse enunciate da quest' ultima prescrizione.

Dedotti tali schiarimenti, e rilievi a notizia dei Tribunali, e di chiunque si occupa dell' attitazione Civile, e dell' esercizio del Foro, dovranno essere scrupolosamente, ed esattamente osservati, onde abbia luogo quell' uniformità che è così utile ai pubblici, e privati interessi, nè in veruna maniera la Procedura Giudiziaria, si allontani da principj adottati dalle supreme determinazioni.

Dalla Delegazione Apostolica di Perugia li 10 Gennaro 1817.

*D. DE SIMONE Deleg. Apost.*

---

## EDITTO

*BARTOLOMEO del Titolo di San Silvestro in Capite, Prete, Cardinal Pacca della S. R. C. Camerlengo.*

Le continue rimostranze a Noi fatte dai Naviganti per i gravi danni, che soffrono lungo il Tevere dalla imboccatura di Fiumicino attesa l'inespertezza dei Piloti; il numero di costoro aumentato da persone totalmente incapaci di tal geloso mestiere; la pubblica fede che deve garantirsi verso i Naviganti stessi, i quali nel tragitto del Tevere debbono affidare ai Piloti del paese i loro legni, e

le loro sostanze; le frequenti questioni finalmente sul prezzo del pilotaggio, ci hanno determinato a promulgare il presente Regolamento, cui dovranno tutti esattamente uniformarsi.

Non potrà alcuno farsi lecito di presentarsi a qualunque siasi Bastimento come Piloto, se non abbia da Noi riportata a questo effetto una formale licenza, che sarà rilasciata gratuitamente.

Chiunque osasse di pilotare un Bastimento per il Tevere senza questa licenza, non solo perderà il prezzo, che potesse competergli per il pilotaggio, ma sarà inoltre punito con un mese di carcere. Il prezzo del pilotaggio che si perderà dal Contravventore, sarà dichiarato a favore dell' accusatore, che si terrà secreto, e in mancanza di questo si devolverà a vantaggio dei Poveri.

Il prezzo del pilotaggio si ragguaglierà a portata de' Bastimenti, e secondo la Tariffa in calce aggiunta.

Resta proibito ai piloti di prendere prezzo maggiore, o di formar contratto diverso dalla Tariffa che dovrà rigorosamente osservarsi.

Incomberà ai Piloti di trovarsi sempre pronti, allorchè i Bastimenti debbono salire, o retrocedere, siccome pure di avvertire i padroni delle carte, che abbisognano nel viaggio, onde non incontrino impedimento lungo il tragitto del Tevere. Fra queste carte inculcheranno segnatamente il biglietto, che suole rilasciarsi dal nostro Castellano di Fiumicino, in vigore del quale ottengono i padroni il tiro delle Bufale secondo lo stabilito metodo di preferenza e misura del rispettivo approdo.

Il Castellano godendo del diritto di un giulio per cadaun albero, non potrà percipire alcun emolumento per l' enunciato biglietto, e dovrà sorvegliare il tiro delle Bufale, perchè si osservi scrupolosamente l' ordine di approdo nell' attaccare i Bastimenti.

I reclami, che dai padroni dei Bastimenti si volessero avvanzare contro i Piloti nel venire alla Ripa Grande, saranno portati alla cognizione del

Nostro Tribunale; nel discendere poi saranno presentati al nostro Castellano di Fiumicino, incaricato di amministrar loro la giustizia in nostro nome, onde non abbia ad essere ritardata la partenza.

Dato in Camera Apostolica li 11. Gennajo 1817

*B. CARD. PACCA Camerlengo di S. C.*

Domenico Attanasio Uditore

Luigi Salvatori Seg., e Cancel. della R. C. A.

*Tariffa per i Piloti*

| | | |
|---|---|---|
| Fino a 30 Tonnellate scudi . . . | 2 | 50 |
| Da 30 a 50. Scudi . . . . . . . . | 3 | 50 |
| Da 50. a qualunque portata scudi . | 4 | |

---

## NOTIFICAZIONE

*CESARE GUERRIERI Prelato Domestico della Santità di Nostro Signore Papà PIO VII. e sua R. C. A. Tesoriere Generale*

Volendo Noi mandare ad effetto con qualche modificazione quelle saggie disposizioni, che il Nostro Emo Antecessore aveva providamente credute necessarie, e delle quali era stato di già prevenuto il Commercio, ed il Pubblico colle due Notificazioni dei 21. Febbrajo, e 20. Giugno 1816. relativamente alla dichiarazione, o sia assegna di tutte le Merci Estere, che vogliono introdursi nello Stato Pontificio tanto per transito, che per accompagno, o sdoganazione, abbiamo stabilito, ed ordiniamo con la presente.

1. Che dai quindici del prossimo Marzo in poi niun Collo di Merci Estere destinato per transito ad altro Stato Estero, o per accompagno alle Dogane di Riscossione dello Stato Pontificio, possa nelle Dogane della frontiera, o di Deposito ottenere

bolletta di transito, o d'accompagno, se il Proprietario, o Conduttore non dichiari prima verbalmente ai Ministri delle medesime il Numero de' Colli, la Marca, o direzione di essi, il peso di ciaschedun Collo individualmente, e la precisa quantità in genere delle Merci, che vi sono contenute, per cui s' intende per modo di regola, ed assolutamente proibita sulle precitate bollette la indefinita espressione merci, e tale dichiarazione s' intenderà eseguita col mezzo delle Bollette, che dai Ministri di esse saranno rilasciate, e che per tale effetto dovranno esser sottoscritte anche nella Matrice da chi avrà data la medesima dichiarazione.

2. Che tutti quei Colli di Merci Estere, che o direttamente, o colle divisate Bollette di accompagno si presenteranno nelle Dogane di Riscossione ove sono dirette per sdaziarsi, non potranno essere ammessi alla Sdoganazione, se preventivamente non avranno i Proprietarj esibita in iscritto in Carta Bollata da loro firmata una dichiarazione in dettaglio, nella quale deve esser ripetuta l'indicazione del numero, Marca, e Peso Lordo di essi, non meno, che la qualità in ispecie delle Merci contenutevi; avvertendo, che se queste saranno Tessuti dalla vigente Tariffa tassati a misura, o numero di Capi, o dozzine, dovranno dichiararsi secondo la giusta loro denominazione, nel preciso numero delle Pezze, mezze Pezze, tagli, Capi, o Dozzine, e nell' esatta misura tanto delle Braccia, che della individuale altezza dei Tessuti stessi, e se saranno Generi Tassati a peso e di minuto assortimento, come chincaglie ec., basterà dichiarare oltre l' esatto Peso Lordo, le precise denominazioni di ciascun Articolo, che viene contenuto nel Collo, senza esprimere il Peso particolare di ciascuno degli Articoli medesimi.

3. Che niuno dei Generi, o prodotti nel nostro Stato sia ammesso per sdoganarsi all' estrazione tanto nelle Dogane di Bollettone, che di Riscossione, senza una simile dichiarazione preventiva,

ch' enunci il Numero, e le Marche dei Colli, il peso di essi, la qualità in ispecie delle Merce, e la Dogana per la quale s' intende estrarre all' estero, se l' operazione avrà luogo in una Dogana interna dello Stato.

4. Che nelle Dogane di Bollettone, ove non può farsi veruna sdoganazione, che ecceda la quantità di 50. Libre Romane, per tali sdoganazioni di così piccola quantità all'introduzione non sarà necessaria la dichiarazione in foglio separato, come si è detto di sopra, ma terrà luogo di essa la Bolletta stessa di Sdoganazione, che verrà sottoscritta nella Matrice dal Conduttore, o Proprietario della Merce.

5. Che nel solo caso di fondato sospetto di falsa, e maliziosa dichiarazione di Merci assegnate per transito, o per accompagno sono autorizzati i Ministri delle Dogane dopo stesa la respettiva Bolletta, e firmata dal Conduttore, e sua Sicurtà a procedere alla verificazione della Merce supposta falsamente assegnata. Ma se dopo l'esame fatto non fosse rinvenuta sussistente la pretesa differenza trà la Merce, e la fatta dichiarazione, saranno responsabili i Ministri suddetti, a proporzione dei casi, di tutti i danni indebitamente da essi recati al Commercio oltre quel castigo, che si crederà possano aver essi meritato. Sussistendo poi, e provatosi la falsa, o alterata dichiarazione, se ne formerà da' detti Ministri rapporto di Officio corredato dalla testimonianza di due Persone estranee all' Amministrazione delle Dogane, qual rapporto verrà a Noi indirizzato con la Bolletta originale, affine di procedere secondo la gravezza de' casi a quelle pene, che si giudicheranno più convenienti; rimanendo intanto sotto la più stretta custodia de' Ministri delle Dogane sino alla Nostra decisione, nuovamente chiusi, ammagliati, e sigillati col Sigillo della Dogana stessa, e del Proprietario quel Collo, ò Colli, ai quali fosse relativo l' indicato Rapporto.

6. Affine poi di tranquillizzare il Commercio, ed i Negozianti sulle responsabilità di essi nelle Dichiarazioni in dettaglio, o in ispecie, resta ordi-

nato, che nelle sdoganazioni per introduzione, o estrazione non sará valutato per differenza reale, e comprovante falsità di Dichiarazione, quella, che nelle Merci tassate a peso, o Numero non eccederà *il ventesimo* dal Peso, o Numero dichiarato, e quella, che nelle Merci tassate a misura non oltrepasserà nella lunghezza, o sia bracciatura un *cinque per cento*, e nell' altezza *un ottavo di Braccio*, di ciò ch' è stato dichiarato.

7. Che finalmente qualunque differenza maggiore delle accennate assoggetterà la Merce falsamente dichiarata al doppio Dazio d' introduzione, o di estrazione, quando l' eccedenza non sia vistosa in modo, da indurre certezza di fraude maliziosamente tentata, come sarebbe se la Merce fosse riconosciuta falsamente dichiarata nella sua specie, e qualità, poichè avrà luogo in tal caso il rapporto di Officio colle regole indicate nell' articolo precedente, acciò da Noi si possa decidere sulle pene da infliggersi ai Contraventori secondo le circostanze dei fatti.

La presente affissa, e pubblicata in Roma, e nelle Provincie dello Stato astringerà ciascuno come se gli fosse stata personalmente intimata.

Data in Roma dalla Nostra solita Residenza di Monte Citorio questo dì 17. Gennajo 1817.

*CESARE GUERRIERI Tes. Gen.*

Pier Maria Gasparri Commissario Generale della Reverenda Camera Apostolica

Mattia Toschi Seg. e Cancell. della R. C. A.

# NOTIFICAZIONE

*DOMENICO DE' MARCHESI DE SIMONE Patrizio Beneventano, dell' una e l'altra Segnatura Referendario, Prelato Domestico della Santità di N. S. Papa PIO VII. e Delegato Apostolico in Perugia.*

I molti, e giusti reclami delle Cartiere dello Stato sul gravissimo rincarimento, e mancanza dello Straccio per l'eccessive esportazioni di questo genere all'estero, eccitarono tutto l'interesse, e tutta la sollecitudine dell' Emo Sig. Card. Camerlengo per impedire il fatale decadimento di questa manifattura. Fu perciò, che sotto li 25 del mese di Agosto prossimo passato fu inculcato a tutti i Governatori, nella giurisdizione dei quali esistevano le Dogane, d'invigilare, perchè dai Ministri inservienti nelle Dogane medesime fossero sorpresi tutti quei, che fraudolentemente estraessero questo genere. Trascorso per altro un termine sufficiente all' approvigionamento delle Cartiere il detto Eminentissimo Porporato è venuto nella determinazione di prendere un provisorio espediente che nel medesimo tempo in cui ponga fine alle rimostranze dei Trafficanti, che del superfluo di questo genere volevano far commercio coll' estero, assicuri nell' interno una quantità di Straccio, che possa supplire al consumo delle Cartiere medesime. Ha perciò con venerato Dispaccio dei 4. del corrente determinato, che per lo spazio di tre mesi, mediante lo speciale permesso in stampa del di lui Tribunale possa estrarsi lo Straccio, purchè gli Incettatori, e Raccoltori mettino formale obbligazione, e prestino idonea sicurtà presso gli Ufficj dei Segretarj, e Cancellieri della R. C., di ritenere a favore delle Cartiere dello Stato due quinti dello Straccio da estrarsi corrispondente a 40 migliaja sopra a 100000 di esportazione rilasciandolo a scudi 10. il migliajo, e pagando inoltre il Dazio solito di Finanza.

Le Cartiere poi non potranno profittare di questo Straccio, che dietro la condizionata licenza del detto Sig. Cardinal Camerlengo di riceverlo in natura, e di impiegarlo effettivamente per la fabbricazione, e pagandolo contestualmente al fissato prezzo, al quale effetto si è di più stabilito, che dopo la prima somministrazione non potranno ottenere la seconda se non abbino dato sfogo completo dell' impiego della prima partita in altra tanta Carta fabbricata. L'estrazione finalmente dello Straccio non sarà più libera in tutti i Porti, e sopra tutti i punti del confine di Terra coll'estero, ma unicamente sarà permessa, previe sempre le suddette condizioni per Ponte Lagoscuro, Faenza, Rimini, Pesaro, Ancona, Perugia, Civitavecchia, e Ripa grande di Roma.

Queste sono le disposizioni, che su questo particolare sono emanate per generale governo, ed intelligenza.

Data in Perugia dal Palazzo Apostolico nostra solita Residenza li 25. Gennajo 1817.

*D. DE-SIMONE Deleg, Apost.*

---

## NOTIFICAZIONE

*CESARE GUERRIERI Prelato Domestico della Santità di Nostro Signore Papa PIO VII. e sua R. C. A. Tesoriere Generale.*

La piantagione delle foglie di Tabacco, quale nello scorso anno il nostro Antecessore con Notificazione dei 29. Gennajo già riconobbe non necessaria attese le provviste, di cui la Fabbrica era ripiena, e perciò al solo fine di non disanimare i Coltivatori providamente restrinse a pochi luoghi dello Stato, l'ulterior esperienza ha fatto conoscere non solamente inutile, ma anche dannosa alla stessa Regalia de' Tabacchi, e di più all' Agricoltura: Dannosa alla Regalìa, poichè quasi tutti i

coltivatori non hanno consegnato all' Amministrazione, che una tenue parte della quantità assegnata della loro piantagione scusandosi con mendicati pretesti di deperizioni delle foglie, derivate da diversi infortunj, di consegnare la residuale maggior quantità, mentre poi questa in varie maniere fraudolenti si è venduta per contrabando: Dannosa inoltre all' Agricoltura, poichè i Coltivatori di Tabacco allettati dal maggior lucro, che forse sperano ricavare con minor travaglio dalle foglie di Tabacco tolgono una parte dei Terreni, e dei lavoratori alla più utile riproduzione delle Granaglie, lo che anche in parte influisce all' attuale penuria delle medesime.

Per questi motivi non meno che per la totale inutilità di ulteriore quantità di foglie alla fabbricazione de' Tabacchi per esservene una sovrabbondante provvista, colle facoltà speciali attribuiteci dalla Santità di Nostro Signore colla viva voce, oltre le ordinarie del nostro officio ordiniamo, e commandiamo, che niuno pianti, e coltivi le foglie di Tabacco, rimanendo del tutto proibita tal piantagione in tutte le Provincie dello Stato, eccettuati soltanto quei Territorj delle Delegazioni di Ancona, e Macerata, ne' quali si soleva coltivare la foglia detta di Chiaravalle, utile alla buona fabbricazione de' Tabacchi.

Affinche peraltro niuno possa reclamare per un qualche danno, che da tal proibizione in questo solo anno avesse a derivargli, notifichiamo, che chiunque giustificherà con legali prove da trasmettersi, od esibirsi all' Amministrazione residente in Roma dentro dieci giorni dalla pubblicazione della presente, nei soli luoghi però, e Territorj, ne' quali nello scorso anno coll' accennata Notificazione de' 29. Gennajo si permise la piantagione delle foglie, di avere formati i piantinaj nella speranza di poter anche in quest' anno eseguire la coltivazione del Tabacco sarà pienamente rimborsato del valore di detti piantinaj al prezzo da concordarsi frà l' Amministrazione, ed il Coltivatore, o da fissarsi

da due Periti, a condizione, che i medesimi piantinaj siano avulsi dal suolo, e consegnati a chi sarà per deputarsi dall' Amministrazione.

Inoltre l' Amministrazione medesima ai Coltivatori di Tabacco negli enunciati Luoghi, e Territorj somministrerà il Granturco necessario pel seme in quella estensione di Terreno, che si verificherà lavorata, e riservata per la coltivazione del Tabacco: Saranno stabilite le opportune cautele per reintegrare l'Amministrazione del detto seme senz' alcun frutto.

A tali compensi non potranno aspirare i Coltivatori dei Territorj non menzionati nella detta Notificazione dei 29. Gennajo 1816., poichè non potendosi dai medesimi allegare la presunzione di esser loro lecita una coltivazione, di cui neppure nello scorso anno ottennero il permesso, sono affatto destituiti di ogni titolo di buona fede pel compenso. Tutti i Piantinaj perciò, che si rinverranno presso i Coltivatori in Territorj diversi dai sovranotati saranno sradicati alla presenza degli Agenti dell' Amministrazione.

Tutti i Coltivatori poi delle foglie di Chiaravalle, la di cui piantagione è permessa nelle Delegazioni di Ancona, e Macerata, dovranno non più tardi dei 20. del prossimo Febbraro trasmettere al Delegato dell' Amministrazione di Roma residente in Ancona, quale avrà in seguito a farne l' invio all' Amministrazione Generale in Roma, la distinta assegna dell' estensione, ubicazione, e Vocabolo del Terreno, che intendono coltivare a Tabacco in quest' anno, per riportarne l' espresso permesso, quale sarà concesso gratuitamente, e ad oggetto, che l' Amministrazione possa verificare la piantagione a norma dell' assegna data.

La consegna delle foglie di Chiaravalle verrà effettuata nel luogo, e nel tempo, che sarà da noi precisato con altra Notificazione da emanarsi nella fine del corrente anno. I prezzi delle medesime rimangonò nella stessa misura, che secondo le diverse classi si prescrissero nella Notificazione dei 9. Marzo 1816. emanata dal nostro Antecessore.

Chiunque contraverrà a queste disposizioni o con non eseguire la denuncia dei Piantinaj nei luoghi, nei quali nello scorso anno fu permessa la coltivazione del Tabacco colla citata Notificazione dei 29. Gennajo, o con eseguire in qualunque Territorio la menoma piantagione dei Tabacchi, ed in fine anche con effettuare nelle Delegazioni di Ancona, e Macerata una coltivazione non assegnata sarà considerato come incorso in frode, ed anderà soggetto alle pene comminate pe'Contrabandi nell'Editto dell' Emo Sig. Card. Camerlengo de' 7. Luglio 1814.

Rammentiamo nel tempo stesso sull' esempio delle Notificazioni del nostro Antecessore, che tutte le disposizioni dell' enunciato Editto, che proibiscono la fabbricazione, ritenzione, e vendita dei Tabacchi tanto in foglia, che in polvere a danno della privativa dovendosi osservare da qualunque persona anche privilegiata, militano perciò ancora per le corporazioni Religiose tanto ripristinate, che da ripristinarsi nello Stato Pontificio.

L' Amministrazione Generale somministrerà senza pagamento ad ognuno degli Individui delle corporazioni Religiose mendicanti la quantità di libre sei di Tabacco in polvere all' anno sempre però coll' obbligo strettissimo a ciascun di loro di non vendere, regalare, o comunque dare a nessun' altra persona tutto, o parte del detto Tabacco, perchè sarebbe ciò risguardato come una frode a danno della Reverenda Camera Apostolica.

La presente affissa, e pubblicata in Roma, e nelle Città, e Luoghi principali dello Stato astringerà ciascuno, come se gli fosse stata personalmente intimata. Data in Roma dalla nostra Residenza di Monte Citorio questo dì 27 Gennajo 1817.

*C. GUERRIERI Tes. Gen.*

Pier Maria Gasparri Commissario Gen. della R. C. A.

Niccola Nardi Segr. e Cancel. della R. C. A.

# NOTIFICAZIONE

Essendo state eccitate questioni dai così detti Acquirenti dei Locali, nei quali sono rientrati i Religiosi, e Religiose, cui precedentemente appartenevano, circa la variazione della loro qualità, e natura, e circa altri titoli, per li quali se ne pretendeva dai medesimi la restituzione, n' era stata riservata la decisione alla Commissione Amministrativa de' Beni Ecclesiastici con Editto delli 9. Settembre 1814. dell' Emo, e Rmo sig. Cardinal Carafa Prefetto della Sagra Congregazione dei Vescovi, e Regolari. Essendo però in seguito cessate le attribuzioni della indicata commissione amministrativa, fu d' uopo previo l' Oracolo di Nostro Signore, che il suo Uditore avocasse a se tutte le medesime questioni, come si rese pubblico con una Notificazione di Monsignor Alliata nostro Predecessore delli 19. Decembre dello stesso anno 1814. Trovandosi ora col Moto Proprio delli 6. Luglio passato stabilita una Congregazione *ad referendum* per l'indennizzazione degli Acquirenti, che abbiano dovuto cedere, e rilasciare i Locali suddetti, e questa composta di Monsignor Tesoriere, Monsig. Segretario de' Vescovi, e Regolari, di due Uditori della Sacra Rota, e di un Chierico di Camera, ha creduto la Santità Sua conveniente, che anche le questioni suddette sulla restituzione si portino nello Stato e termini, in cui si ritrovano alla cognizione di questa stessa Congregazione, la quale potrà dare il suo giudizio sempre *ad referendum* tanto perciò che riguarda la restituzione, quando questa possa aver luogo, quanto sulla indennizzazione, e valutazione del dovuto compenso, quando non debba aver luogo la restituzione.

Affinchè poi sia più facile, e spedito il disbrigo di tali cause, Monsig. Segretario della detta Congregazione giudicherà in prima istanza, ed in caso di riconosciuto gravame si darà da noi l' appellazione alla piena Congregazione, e se difformi

fossero li due Giudicati, si accorderà, quando si riconosca giusto, ed opportuno il ricorso dal secondo Giudicato revocatorio del primo, o alla Sacra Rota, o alla Congregazione dei Vescovi, e Regolari, avvertendo; che, se la Causa verrà rimessa alla Rota non ci dovran votare li due Uditori, che sono nella Congregazione, e che debba essere la disputa terminata con una sola decisione *VIDENTIBUS OMNIBUS*.

Tale è la mente di Sua Beatitudine, che ci facciamo un dovere di manifestare.

Dalla nostra Residenza questo dì 15. Decembre 1816.

*A. MARIA TASSONI Uditore di N. S.*

---

## NOTIFICAZIONE

*Della Sagra Congregazione del B. G.*

Essendo già decorso il Semestre de' frutti dei Censi, e Cambj, gravanti l'Amministrazione Generale dei Beni delle Comunità, potranno tutti i Creditori, che trovansi in possesso di detti Capitali, portarsi dal sig. Alessandro Maceroni Esattore Generale delle Comunità in Via Stelletta Num. 16. affine di conseguire il pagamento del suddetto Semestre, in tutto, e per tutto a forma della Notificazione del 3. Decembre 1814.

Roma 7. Gennaro 1817.

*A. BACILLI Segretario*.

# NOTIFICAZIONE

*BARTOLOMEO del Titolo di San Silvestro in Capite, Prete, Cardinal Pacca della S. R. C. Camerlengo.*

Essendo stato determinato, che durante il lavoro della Strada, che và ad eseguirsi entro Passignano nella Delegazione di Perugia, sia riaperta la Strada al di sopra del Paese, e presentando questa una forte salita tànto per la gita verso la Toscana quanto nel ritorno verso Perugia, abbiamo Noi riconosciuto che questa variazione mette il Maestro di Posta nel diritto di avere un ajuto per tutto il tratto di questa Strada in salita. Quindi per l'Autorità del Nostro Officio di Camerlengato ordiniamo, che in questo intervallo tanto i Passaggieri, quanto i Corrieri ordinarj, e straordinarj debbanó sopportare nei rispettivi legni l'ajuto dei Bovi con la spesa di bajocchi 25. Vogliamo pertanto che resa pubblica questa nostra provvisoria disposizione debba esattamente osservarsi senza eccezione, o moderazioné alcuna non ostante qualunque cosa in contrario.

Dato in Camera Apostolica li 14. Gennajo 1817

*B. CARD. PACCA Camerlengo di S. C.*

Domenico Attanasio Uditore

Luigi Salvatori Seg., e Cancel. della R. C. A.

---

# NOTIFICAZIONE

Adesivamente a quanto rimane nell' Editto Declaratorio dell'Eminentissimo Sig. Cardinal Segretario di Stato dei 30. scaduto Ottobre disposto, relativamente allé Cause da proporsi nel Tribunale della Reverenda Camera a commodo e regolamento della Curia e dei Difensori, si notifica che

nei casi contemplati tanto nel Motu Proprio della Santità di Nostro Signore dei 6. Luglio del prossimo passato Anno, quanto nel mentovato Editto Declaratorio, in cui non competa l'appellazione sospensiva per disposizione di Legge, il Ricorrente se vorrà inibire dopo il decendio successivo all' intimazione del Giudicato l'esecuzione dei medesimi, dovrà far uso della Citazione speciale prescritta *nell' Articolo Sesto* dell' enunciato Editto Declaratorio da firmarsi dal Prelato Decano attuale del Tribunale, e da spedirsi per gli Atti del Segretario così detto Mensario, onde in seguito di questa o d'ottenere la facoltà di adire il pieno Tribunale in figura di Segnatura per riportare l'appellazione dal Giudicato sofferto nelle Cause superiori al valore di scudi trecento, o dimandare nelle Cause inferiori alla somma suddetta l'appellazione innanzi lo stesso Decano.

Questa Citazione nelle Cause superiori al valore di scudi trecento dovrá rimanere sempre accompagnata dalla *Proposta*; contenente secondo lo stile già vigente la dimanda del Ricorrente, giacche altrimenti sarebbe la medesima inammissibile.

Nella proposta il Ricorrente indicherà a piacere suo il Turno, in cui intenda commettere l'esperimento di sue ragioni, rimanendo in potere del Tribunale giusta l' antico stile di ammettere, o rigettare la proposta, allorquando verrà letta in Camera, e di nominare il Ponente della causa nel Turno scelto dal Ricorrente. Mancando nella proposta l' indicazione del Turno, il Decano nel Decreto, con cui rimetterà la Proposta al pieno Tribunale, destinerà il Turno, riservata sempre al Tribunale la destinazione del Ponente.

La citazione suddetta speciale in tutte le cause, o superiori, od inferiori alla somma di scudi Trecento verrà letta nella Udienza, per cui sarà stata rilasciata dal Decano, o suo Uditore, quale nelle cause superiori al valore di scudi Trecento tanto nel Decreto corrispondente alla medesima, quanto negli atti successivi all' ammissione della

Proposta fatta dal Tribunale, e preparatorj alla proposizione della causa in figura di Segnatura, dovrà procedere a termini dell' *Articolo quarto* dell' Editto mentovato Declaratorio.

Nelle cause devolute al pieno Tribunale, nelle quali competa l'appellazione per disposizione di legge, la parte, che dopo l'atto intimato di Appello vorrà procedere innanzi in causa, dovrà trasmettere *la Proposta*, in cui accennando l'atto di appello interposto, domanderà in conseguenza del medesimo al pieno Tribunale la destinazione del Ponente, quale il Tribunale sceglierà sempre nel Turno indicato nella stessa Proposta.

Il Turno, ed il Ponente scelto, o destinato per la proposizione della causa nel Tribunale in figura di Segnatura, continuerà ad esserlo nella proposizione successiva della causa in figura di Tribunale di Appellazione.

La Proposta suddetta nelle cause, che si presenteranno al Tribunale in figura di Segnatura, dovrà impreteribilmente stamparsi in fronte del Sommario.

La proposizione della causa dovrà poi intimarsi secondo lo stile *dieci giorni* innanzi la proposizione medesima, e dovrà riprodursi nel giorno successivo presso l'anzidetto Mensario. Sarà in libertà dell'uno, o dell'altro dei Collitiganti di trasmettere, e riprodurre simile intimazione.

Il Tribunale rimanendo diviso ora in due Turni, e mancando uno, o due del Turno, in cui debba proporsi la causa, rimarrà questa nulla ostante discussa, e definita, dagli altri Chierici sedenti nello stesso Turno.

Nel caso di mancanza, o di assenza di più di due nel Turno, in cui abbia a proporsi la causa, quello, e quelli, che siedono ultimi nell' altro Turno, dovranno supplire sempre in luogo del Chierico, o Chierici mancanti nel Turno della discussione della causa, fino almeno a completare in questo numero di quattro Suffraganti necessarj alla definizione della causa.

Nel Frontespizio delle Scritture dovrà sempre premettersi l' indicazione del Turno, e del Ponente.

Nelle cause precedentemente contestate d'innanzi il Tribunale od in figura di Segnatura, od in grado di Appello, in cui trovisi già destinato il Ponente, il Turno dovrà esser quello, nel quale sieda il Ponente di già destinato.

Affinchè il Tribunale possa essere certo per il numero delle cause da proporsi nella riunione sua, si rammenta ai Defensori, che la distribuzione delle Scritture dovrà in tutte le cause eseguirsi nei giorni consueti irremissibilmente prima *dell' Ora di Notte*, giusta lo stile già vigente, a tutti i Chierici componenti il Tribunale, e Suffraganti in entrambi i Turni. Scorsa l' ora suddetta non si riceveranno più le scritture, e le cause si considereranno come contumaciali.

Sono le anzidette le provvidenze, che il Tribunale crede di dovere rendere a notizia della Curia, quali è certo il medesimo, che la Curia con la esattezza, quale l' ha sempre distinta nell' osservanza dei prescritti Regolamenti, si darà tutta la premura di eseguire, onde contribuire in tal guisa alla retta e regolare Amministrazione della Giustizia.

Dato dalla Nostra solita Residenza a S. Eustachio questo di 17. Gennajo 1817.

*A. LANTE Decano della Camera*

L. Salvatori Seg., e Cancell. della R. C. A.

---

## NOTIFICAZIONE

Il sistema ipotecario al quale le fortune, e sostanze de' Cittadini sono essenzialmente legate, e che ha eccitato la riconoscenza di tutti i popoli presso i quali è stato introdotto, fu uno de' principali oggetti a cui il Santo Padre fin dai primi momenti che ascese sul Trono rivolse le provvide

sue cure. Dopo peraltro cessata la occupazione francese essendo stata la Santità di Nostro Signore felicemente ridonata ai suoi popoli venne nella determinazione di fissare in tutto lo Stato su i fondamenti più solidi, ed uniformi un conveniente regolamento per la pubblicità delle ipoteche. La sola Provincia di Ponte Corvo è quella, che non han mai conosciuto questo sistema già posto in attività in tutto il resto dello Stato Pontificio nel tempo dell'occupazione, e perciò trovandosi quel popolo nel massimo imbarazzo per iscrivere le antiche ipoteche, e porsi in regola per tutt' altro, che lo riguarda, ha avanzato le sue istanze al Trono Sovrano onde gli si prescrivessero i necessarj provvedimenti. Presasi in considerazione la domanda, ed avute in vista le particolari circostanze in cui si è trovata per lo passato quella popolazione, l' Emo sig. Cardinal Segretario di Stato ci ha espressamente incaricati di ordinare quanto siegue.

1 Il Regolamento ipotecario tal quale viene stabilito dal Moto proprio di Sua Santità del 6. Luglio scaduto si osserverá, e si eseguirà nella Provincia di Ponte Corvo dal primo Febbraro prossimo.

2 Chi acquisterà ipoteche dopo l' introduzione del detto sistema dovrà provvedere alla maggior sua sicurezza in conformità di quanto nel Regolamento è stato prescritto.

3 Trascurandosi quelle formalità necessarie per eseguire le iscrizioni, o trascrizioni non vi sarà luogo a reclamo se qualcuno viene prevenuto da altro piú diligente.

4 Gli atti, e contratti stipolati auteriormente al primo Febbraro suddetto, e che in virtù delle Leggi precedenti costituivano rango ipoteca, o privilegio, conserveranno gli stessi diritti, e desumeranno la loro anteriorità dall' epoca originaria della obbligazione a cui è inerente la ipoteca, purchè siano iscritti nell' officio competente della conservazione delle ipoteche dentro il termine di sei mesi a contare dal detto giorno 1 Febbraro prossimo.

5 Non facendosi la iscrizione nel termine so-

prafissato le ipoteche di detti atti, e contratti non avranno effetto che dal giorno della loro iscrizione posteriore, ed in questo caso i privilegj saranno convertiti in semplici ipoteche, e graduati secondo la data della iscrizione medesima.

6 A quest' effetto nell' officio della Conservazione delle ipoteche di Frosinone si terranno dei registri separati sopra i quali s' iscriveranno, o trascriveranno dal Conservatore, durante il suddetto termine, quegli antichi atti, e contratti che dagli abitanti della Provincia di Pontecorvo gli verranno rimessi, e che porteranno una data anteriore al primo di Febbraro.

7 Dopo spirati i sei mesi si chiuderanno immediatamente dal Conservatore tali registri, ne vi si potranno riportare iscrizioni, e trascrizioni di sorte alcuna mentre allora le antiche ipoteche non avranno effetto che a forma di quanto si dispone nell' Art. 3.

8 L' iscrizione delle ipoteche anteriori al primo Febbraro potrà richiedersi sulla semplice presentazione delle due note prescritte all' art. 43. del Regolamento sul sistema ipotecario annesso al Moto proprio del 6. Luglio, e senza che sia necessario di esibire l' originale, o la copia autentica dell' atto, o giudicato che somministra il titolo dell' ipoteca

9 L' ipoteca generale risultante da atto pubblico, o privato essendo ammessa dalle leggi precedenti quando venga iscritta dentro il termine sopra fissato per tutti i crediti anteriori al primo Febbraro conserverà il rango su i beni presenti, e futuri dei Debitori situati nell' estensione dell' officio senza che il creditore sia tenuto di specificare nè la natura nè la situazione de' fondi.

10 Le persone designate negli articoli 27, e seguenti del Regolamento sul regime ipotecario dovranno nel termine predetto richiedere l' opportuna iscrizione a vantaggio dei minori, e degli interdetti, e delle donne, dello stato, e delle Comunità come negli enunciati articoli viene prescritto restando comminate le stesse pene ai trasgressori.

11 I crediti, ed azioni benchè ipotecarie, i Censi consegnativi e riservativi come ancora tutti i mobili non compresi nella classe di quelli indicati, ed eccettuati nel capitolo 1. del Regolamento sul sistema ipotecario non saranno più suscettibili ad essere ipotecati cominciando dal detto giorno primo Febbraro; le ipoteche però, ed i privilegj acquistati su i detti crediti, azioni, ed altro prima dell'epoca suddetta saranno conservate per mezzo della loro iscrizione fatta nel termine prescritto al competente officio.

12 I possessori dei beni stabili che avanti al primo Febbraro prossimo non avessero adempito alle formalità prescritte dalle antiche leggi per render libere le loro possessioni da tutti i pesi, ed ipoteche vi suppliranno colla trascrizione dell' atto di mutazione nel registro della conservazione delle ipoteche.

13 Tutte le mutazioni anteriori al primo Febbraro, gli atti delle quali saranno stati trascritti nel termine fissato dall'art. 4. saranno rese libere dalle ipoteche, e privilegj che le gravavano, qualora queste ipoteche, e privilegj non fossero state iscritte dentro lo stesso termine come sopra stabilito.

14 Se la trascrizione delle mutazioni suddette non è fatta, che dopo spirati i sei mesi resteranno i fondi gravati dei pesi, ed ipoteche che vi fossero state costituite dai proprietarj precedenti prima dell'alienazione, e che sono state iscritte prima di questa trascrizione.

Avverta ciascuno di uniformarsi alle presenti disposizioni, che affisse, e pubblicate nei soliti luoghi avranno effetto come personalmente intimate.

Dato in Roma dalla nostra Residenza questo dì 23 Gennaro 1817.

*A. PICCARDI Prefetto degli Archivj*

# NOTIFICAZIONE

Dovendosi in esecuzione dell' art. 230. del Motu Proprio di Nostro Signore dei 6. Luglio p.p. procedere da noi alla verificazione, e liquidazione de' Censi, e Canoni imposti su i Fondi venduti liberi dal cessato Governo, e dal medesimo non liquidati, sono invitati tutti i creditori pel titolo sopraenunciato, ad esibire le loro istanze, e documenti all' Ufficio di liquidazione, a ciò destinato, posto sulla piazza di Monte Citorio al num. 121., il quale è incaricato di ricevere le dette istanze a cominciare dal dì 10 del corrente, fino a tutto il dì 31 del prossimo futuro mese di Marzo, e sarà aperto a tale effetto in tutti i giorni della settimana, esclusi soltanto quelli festivi, dalle tre ore prima del mezzo giorno, fino ad un ora dopo.

I Creditori per investimenti fruttiferi con la R. C. A. per Gioje, Argenti, o altre cause non liquidati, esibiranno pure all' Ufficio predetto i loro Titoli.

Compiuta la suddetta liquidazione si farà luogo al pagamento degl' interessi, prevenendo però fin d' ora i Signori Creditori, che non si presenteranno personalmente, che non verrà effettuato il pagamento suddetto, se non sarà esibita dai Signori Procuratori, Agenti, o Esattori la nuova Procura, in conformità di quanto viene disposto dall' altra Nostra contemporanea Notificazione, rapporto al pagamento de' frutti dei Luoghi de' Monti.

Data dalla nostra Residenza al palazzo di Monte Citorio questo dì 4 Febbrajo 1817.

*CESARE GUERRIERI Tes. Gen.*

# NOTIFICAZIONE

Sopra le Procure per l'esigenza dei frutti del Debito pubblico.

*CESARE GUERRIERI Prelato Domestico della Santità di Nostro Signore Papa PIO VII. e sua R. C. A. Tesoriere Generale.*

Ad oggetto, che il pagamento de' frutti del corrente trimestre, che caderà nel prossimo futuro mese di Aprile, e de' successivi del Debito proveniente dai Luoghi de' Monti non liquidati sotto il cessato Governo, o da altri titoli considerati come Debito pubblico nel Moto-proprio di Nostro Signore dei 6. Luglio 1816. che rimangono ancora a liquidarsi, e che saranno inscritti nel Registro generale, vada esente da tutti gli abusi, frodi, e pericoli in pregiudizio tanto de' legittimi creditori, che del pubblico Erario, in esecuzione delle provvide disposizioni prescritte dalla sa. me. di Clemente XIII. col Moto proprio dei 30. Agosto 1764, e sull' esempio dei nostri Antecessori rinnoviamo i Regolamenti, che tutti i Creditori dello Stato debbono osservare per esigere i frutti tanto provenienti dai Luoghi de' Monti non liquidati come sopra nel detto Governo, quanto dagli altri titoli, pei quali dovrà seguirne la liquidazione. A questo effetto per esser già da lungo tempo trascorso il decennio dell' ultima rinnovazione delle procure prescritta colla Notificazione del nostro Antecessore dei 30. Dicembre 1801 ordiniamo, e vogliamo, che il pagamento dei detti frutti si effettui colle seguenti cautele, e norme:

1 I creditori, che anderanno ad esigere da loro medesimi i frutti, quante volte non siano cogniti al Cassiere, o Ministro, che ritirerà le ricevute, dovranno verificare la loro persona mediante la deposizione di due Testimonj idonei, e cogniti al detto Cassiere, o Ministro.

2 Se i Creditori, che dimorano in Roma, vor-

ranno trarre ordini di trimestre in trimestre per l' esigenza de' frutti a favore di altra persona, dovranno sottoscrivere di propria mano gli ordini medesimi, ed essendo cognito il loro carattere al Cassiere, o Ministro suddetti non dovrà ritardarsene il pagamento a tenore di quanto si dispone nel Cap. 45. dei Statuti del Monte di Pietà, e nel Cap. 1 del citato Motoproprio di Clemente XIII. Se poi sarà dubbia, o incognita la loro mano, dovranno per la prima volta far riconoscere la loro firma da un pubblico Notaro previa la sottoscrizione di due Testimonj cogniti al detto Notaro, come si stabilisce nel detto Moto proprio Cap. 2. e 3.

3 Quando poi i Creditori dimorino fuori di Roma, e vogliano trarre i suddetti ordini, allora dovranno per la prima volta far riconosoere la loro firma mediante due Testimonj avanti il Notaro Locale, ed a tale ricognizione dovrà aggiungersi la legalità del Vescovo Diocesano, del Nunzio Apostolioo, o almeno del Magistrato del luogo, dalla quale apparisca, che il Notaro sia pubblico, ed idoneo in quella maniera, che si enuncia, e che alle di lui Scritture si presti pubblica fede. Tale legalità dovrà in appresso riconoscersi da un Notaro pubblico di Roma, e da due Testimonj, che depongano riconoscere la legalità, come parimenti si stabilisce nel detto Moto proprio Cap. 4 I documenti ricercati in questo Articolo, e nel precedente saranno in originale consegnati al Cassiere, o Ministro sovramenzionati.

4 Avendo inoltre ordinato la sa. me. del lodato Sommo Pontefice Clemente XIII. nel citato Motoproprio, che le stesse disposizioni prescritte per gli Ordini si dovessero attendere per le procure; quindi è, che quando i creditori dimoranti in Roma vorranno esigere i frutti dei loro crediti per mezzo di Procuratori, dovranno i Procuratori medesimi esibire al suddetto Cassiere, o Ministro le fedi succinte del Notaro pubblico, che ha rogato le procure munite del Visa del Procuratore della Depositeria Camerale; quale sarà rilasciato gratis.

5 Per le procure fatte dai Creditori, che dimorano fuori di Roma, dovrà aggiungersi a ciascuno la legalità del Vescovo Diocesano, o del Nunzio Apostolico, o almeno del Magistrato Locale, quale attesti della qualifica del Notaro del Luogo, che ha rogata la procura, come si è detto nel precedente Art. 3. Tali procure dovranno riconoscersi da un pubblico Notaro di Roma mediante due Testimonj al medesimo cogniti, che contestino la nozione delle dette Legalità. Di queste procure così legalizzate, e riconosciute, i Procuratori esibiranno le fedi succinte del Notaro di Roma munite parimenti del Visa del Procuratore della Depositeria Camerale d'apporsi come sopra gratis.

6 Se alcuno poi dovesse costituire il Procuratore ad esiger i frutti de' Crediti ad esso competenti, e riservati per ragione di Officio, o di Dignità come di Abbate, Parroco, Rettore, Priore, Preposto, Cappellano, o altro, a cui non sia stata posta nel Registro generale dei Crediti la riserva de' frutti nominalmente, dovrà insieme alla Procura esibire l'attestato del Vescovo Diocesano, o del Nunzio Apostolico, o del Magistrato locale, da cui risulti, ch' egli veramente ritenga l'Officio, Dignità, o altro qualunque titolo, per cui è divenuto possessore dei frutti dei Crediti. Tale attestato dovrà riconoscersi da un pubblico Notaro di Roma mediante due Testimonj al medesimo cogniti, che depongano della nozione delle dette Legalità. Il medesimo Notaro inoltre nella suddetta fede succinta della procura dovrà anche esprimere essere state ad esso esibite le riferite giustificazioni comprovanti l'Officio, o Dignità del Costituente.

7 Lo stesso dovrà osservarsi nelle procure fatte per esigere i frutti dei Crediti spettanti ai Capitoli, ed alle Università, nel qual caso vogliamo che oltre la procura si esibisca ancora la prova del Capitolo legittimamente tenuto, in cui sia stato deputato validamente il Procuratore ad esigere i frutti dei Crediti.

8 Ognuno de' Creditori pertanto adempia alle

sovra espresse nostre ordinazioni, mentre in caso diverso non potrà conseguire il dovuto pagamento; dichiarando, e decretando, che la presente nostra Notificazione affissa, e pubblicata, che sarà nella detta Depositaria Camerale, e nei luoghi soliti di Roma astringa ciascheduno all' osservanza di essa, come se gli fosse stata personalmente intimata, e presentata.

Data dalla Nostra Residenza nel palazzo di Monte Citorio questo dì 5. Febbrajo 1817.

*CESARE GUERRIERI Tesor. Gen.*

---

# EDITTO

*BARTOLOMEO del Titolo di San Silvestro in Capite, Prete, Cardinal Pacca della S. R. C. Camerlengo.*

Pervenutoci a notizia, che per essersi nel nostro Editto de' 16. scaduto Gennajo emanato per la gabella del Macinato attribuite coll' espresso Oracolo di Sua Santità, giusta i precedenti Editti, nell' Articolo 25. le facoltà ai Giusdicenti dei Luoghi, dove non risiedono gli Assessori Camerali, di procedere a richiesta degli Appaltatori del Macinato, e loro Ministri agli Atti di Manoregia, ed altri risguardanti le fraudi, taluno erroneamente ha dedotto, che detti Locali Giusdicenti come Giudici ordinarj, e non come Giudici Camerali da Noi specialmente deputati possono agire, ad esclusione di questa fallace interpretazione, dichiariamo, che la deputazione dei Giudici Locali per procedere nelle Cause del Macinato nei Luoghi, dove non risiedono gli Assessori Camerali, si è da noi prescritta per essersi avvertito, come avvertirono i Nostri Predecessori, che per la estensione, e frequenza del diritto da esigersi pel Macinato si renderebbe troppo incomodo il corso della giustizia tanto per gli Appaltatori, che pei Macinanti, se in ogni di-

sputa si dovessero adire gli Assessori Camerali; ma tal deputazione non varia punto la qualità de' giudizj di materia Camerale, come non l' hà variata pel tempo anteriore, e perciò, conforme già importa il letterale senso del citato Articolo 25, i Giusdicenti Locali dove non si trovano gli Assessori Camerali procedono pel detto Dazio del Macinato come Giudici speciali Camerali, e Vice-Assessori da Noi deputati colle facoltà medesime, e loro limiti ordinati dal Moto-proprio di Nostro Signore de' 6. Luglio prossimo passato negli Articoli 57. ed 89.. L' Appello quindi dai Giudicati di detti Locali Giusdicenti avrà luogo soltanto agli altri Tribunali Camerali a forma di detto Motoproprio, perchè la materia rimane sempre camerale.

Dichiariamo anzi, ch' essendosi da Noi ordinata la deputazione dei Locali Giusdicenti pel solo comodo degli Appaltatori, e Macinanti, così in qualunque controversia, in cui l' una, e l' altra parte convenisse di esser giudicata dal Tribunale dell' Assessore Camerale piutostochè dal Giudice Locale, allora dovranno i Giusdicenti soltanto compilare gli Atti correlativi al Corpo del delitto, ed alle altre prove da comularsi, secondo anche le successive istruzioni degli Assessori, ma dovranno Essi dapoi trasmettere tutti gli Atti all' Assessore Camerale residente nella Delegazione, dentro il di cui Territorio sarà stato compilato il Processo, ed a quello spetterà emanare il giudizio.

Parimenti a scanso di ogni sinistra interpretazione avvertiamo, che se nell' Articolo 27. del citato Nostro Editto si sono proibite le perquisizioni domiciliari per le macinazioni seguite nello scorso anno, nel quale per speciale disposizione del precedente Editto, ma con alcune cautele, limitazioni, e norme erano permesse, molto più debbono intendersi vietate per le macinazioni del corrente, e successivi anni, per le quali non si è in alcuna maniera accordata la licenza di eseguire dette perquisizioni.

Dato in Camera Apostolica il dì 6. Febbraro 1817.

*B. CARD. PACCA Camerlen. di S. C. A.*

# EDITTO

*ERCOLE di S. Agata alla Suburra Diacono CARD. CONSALVI della Santità di N. S. PP. PIO VI. Segretario di Stato.*

L'esperienza fece conoscere quanto provide, ed utili fossero le disposizioni date dalla Segreteria di Stato con Editto dei 19. Gennajo 1788. contro chiunque si rendesse reo di ferite. Il lasso però di molti anni, e la diversa legislazione stata in vigore nelle trascorse vicende, avendo potuto produrne qualche dimenticanza, o desuetudine, si crede perciò opportuno di richiamarle alla piena loro osservanza.

Coll'Oracolo quindi di Nostro Signore ordiniamo, e comandiamo quanto segue:

Qualunque ferita cagionata *senza causa*, e molto più in tempo di notte, sarà considerata un'attentato alla pubblica sicurezza, e ne verrà punito irremissibilmente l'Autore colla *Galera per anni cinque*: Questa pena si estenderà di grado in grado a misura delle circostanze, dell'*uso* delle armi, della *qualità* delle offese, e degli *Offensori*, e della *pluralità* delle Persone riunite in complicità nel delitto; Che se la ferita fosse giudicata *con assoluto pericolo di vita*, e si riconoscerà positivamente *irragionevole*, la pena sarà quella dell'*ultimo supplizio*.

Ogni insulto, o insolenza notturna che nasca da pura lascivia sarà punita coll'opera per *tre anni*.

La ferita in rissa *senza pericolo* di vita prodotta da Istromento incidente, e perforante sarà punita *coll'opera per tre anni*: E quando derivi da Istromento contundente *coll'opera per anni due*.

La stessa ferita con *qualche pericolo* derivante da Istromento incidente, e perforante sarà punita colla Galera *per anni cinque*, e se proviene da Istromento contundente *coll'opera per tre anni*.

Le ferite in rissa con *assoluto pericolo di vita* prodotte da qualsivoglia Istromento avranno sem-

pre una pena minore di un sol grado da quella che si sarebbe incorsa, se ne fosse derivato l'omicidio.

Qualunque ferita cagionata in rissa, di qualunque specie ella sia, da Istromento però *comburente*, sarà punita *colla Galera perpetua*, *ed appensatamente* coll'ultimo supplizio a forma della Costituzione della Sa. Me. di *Clemente XII. in supremo Justitiae solio*.

Ogni ferita accompagnata dalle qualità gravanti o di prodizione, o di appensamento, o di pace rotta, se risulterà *senza pericolo* di vita, sarà punita colla *Galera per anni dieci*, se con *qualche pericolo*, colla *Galera perpetua*, se *con assoluto pericolo*, colla morte, qualunque sia stato l'Istromento della ferita.

Le ferite con cicatrici apparenti perpetue nel viso saranno punite sempre con un grado maggiore di pena incorsa relativamente ai casi espressi nei premessi Capitoli; E quando sieno *deformanti* colla Galera perpetua da estendersi anche alla morte, concorrendovi quelle circostanze gravanti, che per la loro natura, e per le anzidette disposizioni sono considerate di pena capitale.

Le pene medesime incorreranno tutti coloro, che abbiano avuto parte nella Rissa, risoluta poi con qualche ferita in aspetto di complici, Fautori, o Istigatori.

Non gioverà per esimersi da tali pene la sofferta *provocazione*, di parole, lo stato di *ubriachezza*, o il *consenso* delle Parti offese, nè sarà in facoltà de' Tribunali ordinarj procedere all'assolutoria, o permuta delle pene medesime.

Finalmente per l'incorso in tali pene basterà, che il Delinquente abbia superato gli anni diciotto.

Non gioverà loro l'asilo nell'immune, concedendo la Santità di Nostro Signore la facoltà a tutti i Capi de' Tribunali Ordinarj di poterne domandare l'estrazione nelle debite legali forme, e quindi la consegna senza alcun grado di minorazione di pena.

Resta espressamente vietata a tutti i Sostituti degli Ospedali la percezione di alcun emolumento nel rilasciare le fedi di convalescienza sotto pena dell' immediata espulsione, ed altre corporali ad arbitrio.

Siccome poi una delle cause occassionali alle ferite, ed agli Omicidj è l' abuso della delazione delle armi, così ricordiamo, e richiamiamo al loro pieno vigore le disposizioni emanate col Nostro Editto dei 23. Settembre 1806. sulla fabbricazione, ritenzione, e delazione delle Armi, ordinando quanto appresso.

Il solo imbrandimento di un' Arme di qualunque specie Ella sia sarà un delitto punibile coll' *Opera per un' anno* da incorrersi irremisibilmente, tuttochè non siasi venuto all' atto della ferità, accordandosi ancora la facoltà di procedersi *per Inquisitionem*, senza pregiudizio di quella pena ulteriore che sarà appresso notata contro i *Detentori*, e *Delatori* delle Armi.

La Fabbricazione, Delazione, e Ritenzione dei Stili Stocchi, e *Coltelli* fermi al manico, e taglienti da ambe le parti, come anche le *Armi nascoste nei bastoni*, e quelle corte da fuoco saranno risguardate come armi insidiose, e ne saranno onninamente puniti i *Fabbricatori*, *Delatori* e *Detentori* nel modo seguente.

I Fabbricatori di queste Armi, come pure coloro, che qui le introdurranno da altro Dominio, e quelli, che l' espongono in vendita saranno puniti colla pena di anni dieci di Galera.

I Detentori delle Armi medesime riconosciuti però di buone qualità personali saranno puniti con anni tre di Opera.

I medesimi di cattiva qualità incorreranno la pena di anni cinque di Opera.

I Delatori delle suddette Armi giudicate insidiose, e proibite *quoad omnia*, di buone qualità saranno soggetti alla pena di anni cinque di Galera.

Quelli di cattive qualità, o che le porteranno in tempo di notte, ed in luogo abitato, saranno condannati ad anni sette di Galera.

Quanto poi alla Delazione di altre armi, escluse sempre le suddette, potranno i Capi de' Tribunali prendere quelle determinazioni penali, che riconosceranno più adattate alle circostanze de' casi, ed alla qualitá delle Persone. E ad indurre la cattiva qualità nei casi suddetti basterà o la reincidenza nella contravenzione, o l' imbrandimento delle armi, o qualunque altra delinquenza, tanto se l' Inquisito ne sia stato in addietro punito, o assoluto per grazia, quanto se ne resti contemporaneamente indiziato.

Sono esclusi tutti i *Privilegj*, *esenzioni*, *Patenti*, ed altro a forma di quanto si dispone nel citato Editto dei 23. Settembre 1805.

Publicato, ed affisso che sarà il presente editto nei luoghi soliti, dovrà aver la sua esecuzione, come se fosse stato a ciascuno personalmente intimato.

Dalla Segreteria di Stato questo dì 5. Febraro 1816.

*E. CARD. CONSALVI.*

---

E D I T T O

*BARTOLOMEO del Titolo di San Silvestro in Capite, Prete, Cardinal Pacca della S. R. C. Camerlengo.*

Avendo la Santità di Nostro Signore conosciuto, che la desuetudine dalle savie Leggi promulgate in passato, e di quella specialmente per suo Sovrano comando pubblicata dalla ch. mem. del Cardinal Giuseppe Doria Pamphili Pro-Camerlengo sotto li 31. Decembre 1803. abbia dato luogo a significanti abusi sopra il diritto di franchigia per la corrispondenza, Ci ha ordinato di emanare il presente Editto per correggere tali abusi, e ricondurre il diritto di franchigia a quei giusti limiti, che la buona amministrazione, ed il prospero andamento delle cose esigono. Quindi d'ordi-

ne di Sua Beatitudine datoci con l'Oracolo di Sua viva Voce, e per l'autorità del nostro Ufficio di Camerlengato vogliamo, ed espressamente commandiamo in vigore della presente Legge, che dovrà inviolabilmente osservarsi in tutto lo Stato Pontificio, che cadauna Persona anche Ecclesiastica Secolare, e Regolare di qualunque grado, dignità o preminenza, e che per essere compresa avesse bisogno di più speciale, ed individua menzione, debba dal dì quindici Marzo prossimo futuro rigorosamente osservare il seguente regolamento per le franchigie; E se nondimeno ricusasse alcuno di obbedire a questi ordini Sovrani, in tal caso potrà, e sarà lecito al Sopraintendente Generale delle Poste, ai Direttori, ed altri Ministri di ritenergli le Lettere, Fagotti, e simili, fino a tanto che non saranno stati intieramente soddisfatti, a norma della Tariffa emanata li 24. Agosto 1816., abolendo perciò, ed illimitatamente derogando a qualunque uso, consuetudine, determinazione, o altra qualsivoglia cosa, che facesse, o potesse fare in contrario.

---

## F R A N C H I

*Per le Lettere Estere e dello Stato Pontificio.*

Emo sig. Card. Segretario di Stato
Emo sig. Card. Camerlengo

## F R A N C H I

*Per le Lettere senza Marca di Officio*

## I N R O M A

Eminentissimi signori Cardinali
Sacre Congregazioni
Monsignore Assessore del S. Officio
P. Rmo Commissario del medesimo
Religiosi, e

Religiose di stretta mendicità
cioè
Minori Osservanti
Detti Riformati
Cappuccini
Agostiniani Scalzi
Della Penitenza
Passionisti

## NELLO STATO

Eminentissimi signori Cardinali
Parenti del Regnante Pontefice
Assessori e
Vicarj del S. Officio
Religiosi, e
Religiose di stretta mendicità,
cioè
Minori Osservanti
Detti Riformati
Cappuccini
Agostiniani Scalzi
Della Penitenza
Passionisti

Ai PP. Generali, Procuratori Generali, e Superiori dei preindicati Ordini, e Case Religiose saranno date franche anche le lettere di peso.
Ai Religiosi, e Religiose semplici si daranno franche le sole lettere semplici

## FRANCHI

*Per le lettere colla Marca di Officio*

## IN ROMA

*Monsignori*

Governatore di Roma
Uditore della Camera

Tesoriere Generale

Maggiordomo per la Giurisdizione di Castel Gandolfo

Chierici di Camera, che hanno giurisdizione in Roma, e nelle Provincie

Presidente della Camera

Uditore del Camerlengato

Commissario Generale della Camera

Avvocato Fiscale della medesima

Procurator Generale del Fisco, e della R. C.

Assessore dell' Eccma Congregazione Militare

Luogotenente Criminale del Camerlengato

## NELLO STATO

### *Monsignori*

Vescovi per la corrispondenza proveniente dalle Sagre Congregazioni

Delegati

Signori Governatori di prima, e di 2da classe

Funzionarj che fanno le veci di Governatore

Presidenti de' Tribunali

Governatori, e

Sopraintendenti delle Dogane

Comandanti dei Corpi di Linea, e delle Piazze di qualunque arma, Commissarj di Guerra, e tutti i Capi-Posti de' Carabinieri

Commissarj Camerali

„ Di Annona

„ Di Sanità

„ Di Strade

Amministratori di Beni Camerali, ed Ecclesiastici

Direttori, e

Sotto-Direttori di Polizia

# REGOLAMENTO

1. Lettera di Officio, è quella che da un Autorità qualunque si scrive ad altra Autorità per affari di Servizio. Questa deve portare il Sigillo, e Bollo del Dicastero, dal quale parte, e nella Soprascritta la qualifica della persona, a cui è diretta.

2. Tutti i Fogli di Stampe dovranno essere spediti fasciati in modo, che dagli angoli apparisca, non contenervisi oggetti estranei. Per il Bollo, e qualifiche si veda l'Articolo 1.

3. Tutte le Congregazioni, ed Autorità pertanto, che risiedono in Roma e nello Stato, dovranno nel termine di un mese dalla data d'oggi munirsi de' Bolli, e Sigilli, perchè le lettere, che si scriveranno, possano portare le marche prescritte dell'Art. 1.; giacchè sebbene le S. Congregazioni ricevano franche indistintamente tutte le lettere devono però marcare quelle, che scrivono d'Officio. Questi Bolli, e Sigilli dovranno dedursi a cognizione della Sopraintendenza Generale alle Poste.

4 I Prelati Segretarj delle Sagre Congregazioni riceveranno il Carteggio d'Officio franco colla direzione però delle lettere, o alli Emi Prefetti, o alle respettive Sagre Congregazioni.

5 I Militari di linea di qualunque arma, aventi comando nello Stato Pontificio, non potranno corrispondere coi Capi de' proprj Corpi residenti in Roma, che col mezzo della Congregazione Militare, e così viceversa. Saranno però consegnate franche le lettere col Bollo del signor Tenente Generale, e Commissario di Guerra.

6 Nel dubbio, che qualche lettera d'Officio contenga corrispondenza privata, i Direttori delle Poste dovranno tassarla, e consegnarla in proprie mani alla Persona a cui è diretta, che l'aprirà in presenza del Direttore, e quando sia riconosciuta d'Officio, dovrà da questo detassarsi colle solite regole.

7 Le lettere tutte di Officio non dovranno spedirsi per le Buche, ma consegnarsi a mano all'Impiegato di Posta destinato a riceverle.

8 Il Sopraintendente Generale alle Poste Pontificie resta incaricato dell'esecuzione, ed autorizzato a porsi di concerto colle Congregazioni, ed Autorità nominatamente espresse in questo Stato, perchè colla maggiore esattezza abbiano effetto le presenti nostre disposizioni.

Dato in Camera Apostolica li 14 Febbrajo 1817

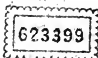
*B. CARD. PACCA Camerlengo di S. C.*

Domenico Attanasio Uditore

Luigi Salvatori Seg., e Cancel. della R. C. A.

# INDICE

*Degli Editti, Notificazioni, e Dichiarazioni della Seconda Parte.*


623399